

# Istituto Nazionale delle Assicurazioni

# BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

ANNO I - N. 10 - 12

OTTOBRE - DICEMBRE 1946

## S O M M A R I O

### PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

#### A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

1) Nomine del nuovo Direttore Generale	pag. 205
2) Ordini di Servizio	" 206
3) Circolari	" 208
4) Attività e vario	" 229

#### B) SOCIETA' COLLEGATE

Praevidentia	" 229
--------------	-------

#### C) AGENZIE GENERALI

Agrigento - Bolzano - Reggio Emilia - Torino - Trapani - Vercelli - Zara	" 232
---	-------

### PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	" 234
B) GIURISPRUDENZA	" 242

### PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

#### A) ITALIA

Le assicurazioni londinesi rappresentate in Italia - Il servizio assicurativo del T.C.I.	" 243
---	-------

#### B) ESTERO

<u>America</u> - Recenti problemi delle società di assicurazione americane	" 244
<u>Argentina</u> - Sviluppo delle assicurazioni nel periodo bellico	" 245
<u>Cecoslovacchia</u> - La centralizzazione delle compagnie di assicurazione	" 245
<u>Danimarca</u> - Modifiche alle condizioni adottate dall'Ufficio Statale per l'assicurazione sulla vita	" 245

A CURA DEL SERVIZIO STUDI STAMPA E PROPAGANDA



Corporate Heritage  
& Historical Archive

<u>Francia</u> - Il costo della nazionalizzazione dell'assicurazione	pag. 245
<u>Inghilterra</u> - Favorevole sviluppo nel campo assicurativo - Bilancio delle assicurazioni inglesi di guerra del traffico marittimo	" 245
<u>Stati Uniti</u> - Cambiamenti rivoluzionari nelle condizioni di polizza del ramo vita - Sviluppo delle assicu- razioni sulla vita	" 246
<u>Svizzera</u> - L'attività delle imprese svizzero nel 1944	" 247

PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

A) LIBRI	" 251
B) RIVISTE	" 252
C) ARTICOLI	" 255

PARTE V - BILANCI

Le Assicurazioni d'Italia	" 256
Iraoventia	" 258
L'Anonima Infortuni	" 260
Società Cattolica di Assicurazione	" 261
Unione Italiana di Riassicurazione	" 261
L'Italica	" 262

PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

1) Nomina del nuovo Direttore Generale - Con decreto in corso di pubblicazione, è stato nominato Direttore Generale dell'I.N.A. il Prof. Annetto Puggioni, il quale, nell'assumere le sue funzioni, ha indirizzato a tutto il personale della Direzione Generale ed al Corpo Ispettivo il seguente appello:

"E' con profonda commozione che rivolgo il mio affettuoso saluto a tutti Voi che siete stati, e siete tuttora, i miei compagni di lavoro in questo grande Ente nazionalizzato.

"Assumo la direzione dell'I.N.A. in un momento eccezionalmente grave per il nostro Paese che si riflette anche sul nostro Istituto.

"Tuttavia, se - come tutti auspichiamo - si conseguirà la stabilizzazione monetaria e se sarò assistito dalla Vostra cosciente solidarietà, sono convinto che il superamento della grave crisi è assolutamente raggiungibile.

"La nostra crisi aziendale è dominata - come per tutte le Imprese Assicuratrici, soprattutto nel ramo vita - dalla differenza di velocità fra l'adeguamento dei prezzi e dei salari alla svalutazione della moneta e l'adeguamento del volume degli affari.

"Tutto sta dunque, nell'imprimere all'adeguamento della produzione e del portafoglio il massimo della velocità.

"Molti fattori esercitano, a questo riguardo, un'azione ritardatrice e purtroppo, in esercizi tra i più favorevoli per la nostra attività produttiva non si è operato sempre con sufficiente energia.

"In prima istanza si pongono dunque i problemi della produzione e della conservazione del portafoglio e quindi del riassetto e potenziamento immediato e risoluto della nostra organizzazione periferica.

"A questi problemi però fanno riscontro quelli relativi alla semplificazione degli organi centrali per un migliore coordinamento con le esigenze della periferia: si impone in modo particolare e con maggiore immediatezza, il rafforzamento dell'azione del corpo ispettivo.

"Il compito che mi è stato affidato è veramente grave: sono confortato però dalla Vostra fiducia e soprattutto, io credo, dalla Vostra solidarietà cosciente ed operosa, pronta, se occorre, a qualsiasi sacrificio per riportare il nostro grande Ente a quella funzione che istituzionalmente gli compete.

././.



"Ecco perchè faccio appello, innanzi tutto, al Vostro spirito di autodisciplina, non soltanto formale ma, soprattutto, sostanziale, poichè nulla di costruttivo potrà essere fatto in qualsiasi collettività organizzata senza una cosciente disciplina; sono sicuro di poter contare sulla Vostra consapevole ed efficace collaborazione.

"Voi siate certi che, da parte mia, vi è la ferma determinazione di agire, in ogni caso, con spirito di giustizia e con la massima energia nel superiore interesse dell'Istituto e del Paese."

2) Ordini di Servizio.

N° 716 - 11 ottobre 1946.

L'Ispettore Superiore Comm. Dr. Alfredo Macioce viene posto a disposizione della Direzione Generale.

N° 717 - 14 ottobre 1946.

In relazione al Decreto Ministeriale del 27 giugno 1946 (Gazzetta Ufficiale n° 158 del 18 luglio 1946) concernente la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti di carattere economico adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana; si comunica che, in armonia alla Deliberazione Consiliare del 22 giugno c.a., è in corso di esame la determinazione del trattamento economico che verrà praticato, in sostituzione dei suddetti provvedimenti, al personale che ne ha goduto; determinazione che, d'altra parte, è collegata a norme legislative attualmente in preparazione presso i competenti organi governativi.

N° 718 - 17 ottobre 1946.

Pervengono al Servizio Provveditorato numerosissime richieste di lampadine che si suppone debbano essere utilizzate per il ripristino della normale illuminazione.

Al riguardo si deve rammentare che a suo tempo le lampadine furono tolte in attemperanza alle disposizioni che limitavano l'uso dell'energia elettrica. Dato che tali limitazioni sono ancora in vigore, s'invitano i Servizi a limitare le loro richieste di lampadine soltanto alla sostituzione di quelle rese inservibili dall'uso.

Si conferma il divieto di usare apparecchi elettrici per riscaldamento; si richiama la particolare attenzione dei Sigg. Ispettori Generali e Capi Servizio sui gravi inconvenienti a cui si andrebbe incontro ove la disposizione non fosse rigidamente osservata.

Con l'occasione, si fa viva raccomandazione di limitare anche l'uso della energia per l'illuminazione allo stretto indispensabile ad evitare l'inconveniente di multe e di interruzione generale per super consumo.

N° 719 - 19 ottobre 1946.

Porto a conoscenza del Personale che l'On. Consiglio di Amministrazione ha disposto:

- a) - nella seduta del 21/7/1946, il licenziamento in tronco, a norma dell'art. 35 del Contratto Collettivo di Lavoro, del Commesso CACCHIONI Alfredo;



b) - nella seduta del 30/7/1946:

- 1°) - il licenziamento in tronco, a norma del citato Articolo, del Geom.Princip. FABBRO Dr. Attilio;
- 2°) - il licenziamento, a norma dell'art.41 - comma c) del Contratto Collettivo di Lavoro, del seguente personale:

Applicato di 2^	PEROSI Aldo
Aiutante	MALEBRO Crescenzo
Applicato	CERRONI Alberto

c) - nella seduta del 14 ottobre 1946, il licenziamento, a norma del citato Art.41 - comma c) del Contratto Collettivo di Lavoro, del seguente personale:

Ispett. Centrale	BULGARINI Ing. Alberto
Vice Applicato	RUGGERI Giovanni.

N° 720/ - 7 novembre 1946.

Porto a conoscenza del personale la seguente disposizione proposta all'On. Presidente e da Lui approvata:

Allo scopo di conferire maggiore speditezza ed organicità al lavoro amministrativo della Direzione Generale, i Vice Direttori Generali, nel compito di coadiuvare l'opera del Direttore Generale, disimpegneranno le loro attribuzioni sovrintendendo rispettivamente ai seguenti gruppi di attività della gestione:

Dott. MARINO MARINELLI

Affari Generali e Segreteria del Consiglio di Amministrazione  
Personale  
Provveditorato  
Servizio Legale  
Patrimonio  
Amministrazione Immobili  
Assicurazioni Ordinarie  
Lavoro Estero e Gestioni Speciali  
Attuariato e Statistica  
Ragioneria  
Centro Meccanico

Dott. ALBERTO BAGNOLI

Organizzazione periferica  
Studi e Propaganda  
Assicurazioni Popolari  
Assicurazioni Collettive  
Fondi Speciali di Previdenza  
Gestione Previdenza Clero

Fondo Indennità Impiegati  
Servizio Sanitario

Restano ferme le attribuzioni dell'Ing. GINO CIPRIANI per quanto concerne l'attività della Direzione Tecnica Immobiliare.

N° 721 - 9 novembre 1946.

L'Ispettore Superiore Comm.Dr. Eugenio DE SIMONE, già a disposizione della Direzione Generale, viene assegnato al Servizio Assicurazioni Popolari.

N° 722 - 23 dicembre 1946.

Comunico che l'On. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto in data 15/10/1946, ha disposto l'esonero dall'obbligo dell'Assicurazione per l'Invalidità e Vecchiaia del personale di ruolo di questa Direzione Generale, ai sensi degli Artt.28 e 29 del D.L.14/4/1939 N.636, convertito nella legge 6/7/1939 N.1272.

All'Istituto è fatto obbligo di trasferire alla assicurazione obbligatoria la riserva matematica corrispondente ai contributi dell'assicurazione stessa, per quei dipendenti, i quali, in seguito a dimissioni o a risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi previsti alle lettere b), c) e d) dell'art. 38 del vigente contratto collettivo di lavoro, optino per il riscatto del contratto di assicurazione.

Il personale dipendente, già iscritto all'Istituto della Previdenza Sociale, potrà effettuare direttamente versamenti volontari all'Istituto stesso allo scopo di mantenere in vigore la propria posizione assicurativa per quanto riflette l'Invalidità e Vecchiaia.

Detti versamenti non saranno, peraltro, conguagliabili con la riserva matematica dovuta alla Previdenza Sociale nel caso di rescissione dei rapporti di lavoro e di riscatto delle polizze obbligatorie.

N° 723 - 28 dicembre 1946.

Con effetto immediato dispongo:

che l'Agenzia Postale e Telegrafica e le attribuzioni relative ai mezzi di trasporto passino dal Servizio Provveditorato alle mie dirette dipendenze.

Alle attribuzioni predette è preposto il Capo Ufficio CRESPO Comm. Francesco, che conserva le funzioni del Titolare dell'Agenzia P.T.

### 3) Circolari.

N° 844 - 9 ottobre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE. - OGGETTO: Conservazione del diritto ai premi delle State nelle trasformazioni di polizze popolari abbinate a B.N.T. in polizze ordinarie.

La concessione di cui alla Circolare n° 816 del 4 giugno 1946 è este





nale delle Assicurazioni." - Ispettorato Regionale di o Amministrazione di oltre alle firme degli Ispettori designati o dell'Amministratore locale (firme già in possesso della vostra Consorella ove trovasi il deposito) dovrete ritenere valide anche le firme di cui alla presente, secondo le modalità indicate ai capoversi num. 1 - 2 e 3.

5) - Per quanto riflette le operazioni nei conti correnti aperti con la intestazione: "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" - Fondo Indennità Impiegati - e dei depositi in Titoli dello stesso, oltre alla firma singola del nostro Agente Generale locale (o chi per esso), dovrete ritenere valide anche le firme di cui alla presente, secondo le modalità indicate ai capoversi numeri 1 - 2 e 3.

6) - Le firme di trattenza o di girata saranno apposte dal sottoscritto sotto la dicitura:

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI  
IL DIRETTORE GENERALE

e dagli altri Funzionari sotto la dicitura:

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI  
p.IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONI SPECIALI

7) - In deroga alle disposizioni contenute nella presente, vorrete prendere nota che le richieste giornaliera alla Sede di Roma, di vostri assegni e vaglia cambiari dovranno essere ritenute valide anche se portanti la sola firma del nostro Ragioniere Capo Dr. VIRGILIO o dell'Ispettore Centrale Dr. SCARPITTI o dei Capi Uffici: - Dr. CAPPUCILLI, Sig. CLINARI e Cav. VOCATURO.

Tutte le nuove disposizioni contenute nella presente avranno effetto dal 1° novembre 1946.

N° 846 - 21 ottobre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE. - OGGETTO: Riattivazioni - Modifiche pagamento premi - Costo allegati.

RIATTIVAZIONI: Questa Direzione Generale, allo scopo di facilitare alle Agenzie la conservazione del portafoglio, ha deciso di concedere un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 1947 per la riattivazione delle polizze sospese, riattivazione da effettuarsi (come previsto dalla Circolare n° 796 del 15 febbraio 1946) mediante una semplice dichiarazione di buono stato di salute degli assicurati e limitatamente a:

L. 50.000 di capitale per le polizze emesse da meno di 3 anni, e  
" 100.000 " " " " " con antidurata superiore a 3 anni.

Se tali riattivazioni verranno effettuate direttamente dalle Agenzie, perchè queste sono ancora in possesso delle quietanze insolute, le Agenzie stesse dovranno inviare al Servizio Assicurazioni Ordinarie, unitamente al-



l'autodichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato, una distinta dei premi arretrati incassati, precisando la scadenza delle rate, nonchè l'importo del premio, degli interessi di mora, del diritto di contingenza, tasse, ecc.

Per le riattivazioni da effettuarsi presso questa Direzione Generale si è ravvisata l'opportunità di mettere in grado le Agenzie di perfezionare al più presto l'operazione. A questo scopo, il Servizio Assicurazioni Ordinarie invierà direttamente alle Agenzie un allegato-quietanza di riattivazione che sostituisce a tutti gli effetti la normale quietanza.

Tale allegato-quietanza dovrà essere consegnato all'interessato previo pagamento dell'importo in esso indicato e degli eventuali ulteriori interessi di mora.

In sede di resocontazione dell'allegato-quietanza, le Agenzie avranno cura di riportare le cifre parziali di esso nelle corrispondenti colonne dell'R.21.

La resocontazione sull'R.21 dovrà essere eseguita anche nel caso che non sia ancora pervenuto il regolare mod.C.61 C.A. con il quale il Servizio Ragioneria dà carico dell'importo complessivo dell'allegato-quietanza.

Contemporaneamente alla spedizione dell'allegato-quietanza alle Agenzie, questa Direzione Generale invierà una cartolina al contraente, invitandolo a rivolgersi alla competente Agenzia per il perfezionamento dell'operazione. A tale riguardo, le Agenzie Generali dovranno avere cura di segnalare alla Direzione Generale, sul mod.A.O.P.81 (accompagnatoria documenti riattivazione) il preciso indirizzo del contraente.

Nei confronti delle Agenzie per le quali non è stato ancora ripristinato l'invio delle quietanze da parte di questa Direzione Generale, verrà continuato il sistema finora in uso, e cioè le Agenzie stesse dovranno inoltrare alla Direzione Generale il regolare mod.A.O.P.81 corredato dei documenti richiesti (certificato medico su mod.S.S.3 oppure autodichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato, secondo i casi) e chiedere l'autorizzazione a riattivare le polizze, mediante emissione delle relative quietanze insolute.

In nessun caso però le Agenzie Generali dovranno apporre sulle polizze annotazioni riguardanti le riattivazioni od altre operazioni effettuate direttamente dalle Agenzie stesse ed esigere i diritti di segreteria.

Con l'occasione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Agenzie sulla necessità di inoltrare le pratiche alla Direzione Generale, complete di tutti i documenti e di tutte le informazioni utili all'immediato disbrigo delle pratiche medesime.

Circa la compilazione del mod.A.O.P.81, le Agenzie Generali debbono tener presente:

- 1) - le indicazioni relative agli estremi, sia d'incasso delle ultime quietanze pagate, sia di restituzione delle prime quietanze insolute, debbono essere complete e precise;

- 2) - quando le polizze sono gravate di prestito, non si deve dimenticare di segnalare i dati relativi alle quietanze interessi prestito;
- 3) - la copia dell'R.130 deve essere allegata sempre al mod.A.O.P.81 e non inviata a parte, perchè la Direzione Generale deve tener conto del versamento provvisorio in sede di applicazione degli interessi di mora;
- 4) - quando la polizza proviene da un'altra Agenzia, al mod.A.O.P.81 deve essere allegato il mod.R.193 (domanda di trasferimento) e l'ultima quietanza di premio pagata (l'invio della quietanza eviterà che la Direzione Generale abbia a rivolgersi all'Agenzia di provenienza per conoscere la situazione dei pagamenti);
- 5) - se la riattivazione è richiesta contemporaneamente alla sottoscrizione di una nuova proposta, dovrà essere inviata all'Ufficio Assunzione Rischi anche la documentazione riferentesi alla riattivazione.

Detto Ufficio si incaricherà dell'inoltro della pratica di riattivazione all'Ufficio competente.

**MODIFICHE PAGAMENTO PREMI DI POLIZZE DA RIATTIVARE:** D'ora in poi, gli interessi di frazionamento dovranno calcolarsi secondo le percentuali apprese indicate e da tempo in uso per l'emissione dei nuovi contratti. In corrispondenza alle percentuali, sono segnati i numeri fissi che servono per calcolare più celermente l'importo delle relative rate frazionate. Per ottenere cioè l'ammontare di una rata frazionata, si moltiplica l'importo del premio annuo per il corrispondente numero fisso.

Pagamento semestrale	- Int. 2,50%	Numero fisso	0,5125
" trimestrale	- " 4,--%	" "	0,26
" bimestrale	- " 5,--%	" "	0,175
" mensile	- " 6,--%	" "	0,08833

Quanto all'opera di persuasione che le Agenzie dovrebbero svolgere presso gli assicurati per indurli a modificare la rateazione del premio, non essendo molto brillanti i risultati finora ottenuti, si pregano le Agenzie di voler intensificare il proprio interessamento al riguardo, dati gli evidenti vantaggi che dal buon esito di esso ne deriveranno, sia per la riduzione delle spese che per la stessa conservazione del Portafoglio.

Comunque si avverte che, in sede di riattivazione di polizze, questa Direzione Generale provvederà d'ufficio alla modifica della rateazione del premio, quando l'importo della rata di premio corrisposta precedentemente alla riattivazione, sia inferiore a L.100.

**COSTO ALLEGATI:** Per tutti gli allegati che verranno emessi a partire dalla data odierna in ordine ad operazioni di qualsiasi genere, comprese le riattivazioni, verrà applicato un costo nella misura unica di L.50 oltre la tassa e l'imposta.

N° 847 - 25 ottobre 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA. - OGGETTO: Registro dei depositi provvisori e degli storni del Portafoglio Assicurazioni Popolari.

Allo scopo di rendere uniformi le registrazioni, da parte delle Agenzie Generali, degli incassi provvisori o relativi storni si dispone che, in sostituzione di quello in uso, a norma della Circolare del 1° febbraio 1942, "Istruzioni per la resocontazione degli incassi A.P." (Parag.4), sia iniziato dal 1° gennaio 1947, un nuovo registro sul tracciato del modello allegato alla presente. All'uopo potranno essere utilizzati dei fogli scolti, numerati progressivamente, e redatti con una copia a ricalco.

Come registrazione di apertura dovranno essere trascritti, sui fogli iniziali, tutti i depositi, accuratamente inventariati al 31/12/1946, e non ancora stornati. Saranno perciò riportati gli estremi relativi concernenti le colonne 1, 2 e 3 del modello (numero del foglio cassa, quello del deposito ed il rispettivo intestatario) mentre nella colonna 5 saranno indicati gli importi da stornare. Successivamente, man mano che saranno registrati sui fogli cassa Mod.A.P.1001 nuovi depositi, i relativi importi dovranno essere riportati nella colonna n.4, con le indicazioni richieste, come sopra detto.

Per contro le registrazioni degli storni, sia che si riferiscano ai depositi degli esercizi precedenti, non ancora stornati e figuranti nella colonna n.5, sia che riguardino quelli effettuati nell'esercizio in corso e figuranti nella colonna n.4, dovranno essere trascritti nella colonna n.6 (storni depositi provvisori) e precisamente nello stesso rigo ove risulta segnato il corrispondente deposito, con l'indicazione, nella colonna predisposta, della data e del numero del foglio cassa sul quale risulta fatta l'operazione di storno.

Ad ogni fine d'anno, tutti gli importi ancora da stornare, dovranno essere riportati nella colonna n.7 (depositi provvisori non stornati); si dovrà quindi procedere alla totalizzazione delle cifre riportate nelle colonne 4, e 5 e nelle colonne 6 e 7. Il totale addizionato delle colonne 4 e 5 dovrà trovare esatta corrispondenza di cifra con la somma dei due totali delle colonne 6 e 7.

E' inteso che le Agenzie Generali dovranno tener presente che i totali delle colonne n.4 e 6 debbono trovare uguaglianza, rispettivamente, con la somma dei depositi e con quella degli storni registrati nell'esercizio sul Mod.Rag.174 (ex A.P.1004).

Effettuate le operazioni predette si dovrà inviare una copia dei vari fogli, ordinati numericamente, alla Direzione Generale.

Nell'anno successivo si inizierà un nuovo conto dei depositi provvisori e storni, riportando nella colonna n.5 i dati della colonna n.7 (depositi da sistemare dell'anno precedente).

Con questo nuovo Registro le Agenzie Generali potranno tenere sempre in evidenza, elencate con ordine cronologico, tutte le operazioni da stornare, in modo da evitare laboriose ricerche per i depositi ancora in essere e procedere all'inventario di fine d'anno con maggiore speditezza e sicurezza.

N° 848 - 25 ottobre 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE. - OGGETTO: Gara di produzione.

E' noto a questa Direzione Generale che l'opera del personale viaggiante dell'Organizzazione periferica, tanto nel periodo della guerra combattuta sul nostro territorio, quanto in quello dell'immediato dopoguerra, si è svolta attraverso gravi difficoltà che, se hanno rallentato in alcuni casi il ritmo produttivo, hanno però messo in luce doti apprezzabili di volontà e di resistenza alle dure fatiche sopportate con vero spirito di sacrificio.

Tale difficile prova, che si può considerare un vero e proprio viaggio per il personale di produzione, deve peraltro incoraggiare a rinserrare i ranghi e ad agire con tutti i mezzi per assicurare ancora più al nostro Istituto quella supremazia, nei confronti della concorrenza, che è stato possibile mantenere fino ad oggi anche per l'attività senza soste svolta dai suddetti elementi della Organizzazione periferica, nei quali mai è venuto meno il senso del dovere e l'entusiasmo al lavoro.

Questa Direzione Generale, che segue con viva simpatia l'attività di tutti i suoi collaboratori, si rende conto che la produzione di zona - specie in questo momento - richiede, da parte degli Ispettori Produttori e degli Agenti Viaggianti, uno sforzo particolarmente intenso.

Pertanto, nell'intento di mettere in speciale evidenza e di premiare l'opera dei migliori, ha deciso d'indire, a TITOLO DI ESPERIMENTO, una gara di produzione fra gli Agenti Viaggianti ed Ispettori Produttori, con l'assegnazione d'importanti premi.

A tale scopo l'On. Consiglio di Amministrazione ha stanziato la somma di Lire 2.000.000 che, tenuto conto del numero dei Viaggianti e degli Ispettori in servizio, corrisponde a L.6.000 circa per unità.

Le norme e le condizioni della gara sono le seguenti:

1) Potranno concorrere gli Ispettori Produttori con zona e gli Agenti Viaggianti muniti di regolare lettera di nomina rilasciata non oltre il 1° gennaio 1946.

2) I candidati dovranno essere segnalati a questa Direzione dall'Ispettorato competente, che indicherà i singoli carichi di produzione ordinaria desunti dalle apposite comunicazioni fatte agli interessati.

Ciascun Ispettorato, nel fornire l'elenco dei concorrenti per il proprio compartimento, proporrà il numero e l'entità dei premi da assegnare, tenendo presente, oltre al numero dei candidati, la somma globale disponibile per il compartimento stesso, da computarsi in base allo stanziamento di L.6.000 per ogni unità.

Le proposte dovranno essere brevemente motivate; di esse questa Direzione Generale si riserva di tener conto nella determinazione definitiva dei premi anzidetti.

3) La produzione utile agli effetti della gara sarà quella ordinaria raccolta in zona nel semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, pervenuta a questa Direzione non oltre il 15 aprile.

4) La classifica avverrà in relazione alla maggiore PERCENTUALE DI ECCEDENZA ottenuta, ragguagliando il cumulo dei premi di primo anno INCASSATI fino al 15 maggio 1947 sulla produzione di cui sopra, all'importo dei premi di primo anno relativi all'impegno di un semestre per le ordinarie (calcolati sulla base del 4% di metà del caricamento 1946).

5) Non si terrà conto dei premi unici, nè degli eventuali premi anticipati relativi ad annualità successive alla prime.

6) I premi riguardanti contratti per oltre un milione di capitale sulla medesima testa, saranno conteggiati limitatamente al capitale massimo di un milione.

Questa Direzione Generale invita i Signori Ispettori e i Signori Agenti Generali a dare alla presente circolare rapida diffusione e rimane in attesa dalle proposte relative alla presente gara, con le necessarie indicazioni.

N° 849 - 4 novembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE. - OGGETTO: Ripristino servizio liquidazioni polizze collettive a mezzo assegni bancari inviati dalla Direzione Generale.

Come è noto, la liquidazione delle polizze collettive per scadenza, sinistro, riscatto, prestito o invalidità veniva finora eseguita da questa Direzione Generale per il tramite dei competenti Ispettorati, mediante prelievo dai fondi a disposizione degli Ispettorati stessi.

Tale procedura era stata istituita a suo tempo per motivi di carattere contingente, determinati dallo stato di guerra e dal conseguente disservizio delle comunicazioni postali.

Essendosi ora ristabilita la normalità nelle anzidette comunicazioni, questa Direzione Generale, nell'intento anche di eliminare alcuni inconvenienti che si verificano a causa della dislocazione delle sedi delle varie Agenzie Generali nei confronti dei rispettivi Ispettorati, ha ravvisato l'opportunità che la liquidazione delle polizze collettive, come praticato in passato da questa Direzione Generale mediante l'invio alle singole Agenzie Generali dell'atto di quietanza e dell'assegno bancario, già girato a favore degli aventi diritto.

Pertanto, dalla data del 30 novembre p.v. gli Ispettorati dovranno astenersi dal dare corso alla diretta liquidazione delle polizze collettive per le operazioni sopra indicate, trasmettendo a questa Direzione Generale le eventuali documentazioni in loro possesso di pratiche già iniziate.

Resta inteso che gli Ispettorati dovranno definire anche dopo la data del 30 novembre p.v. tutte le operazioni per le quali hanno già ricevuto da questa Direzione Generale gli atti di quietanza e l'ordinativo di pagamento.

Per quanto riflette, invece, la liquidazione per riscatto delle po-

lizzate aziendali, continueranno ad avere vigore le norme contenute nell'opuscolo "Istruzioni per i contratti aziendali di assicurazioni sostitutivi dell'iscrizione al fondo" (pag. 29-30-31) nel senso che le operazioni di liquidazione per risatto di polizze aziendali verranno eseguite a cura delle singole Agenzie Generali, mediante rimessa degli importi relativi da parte dei competenti Ispettorati.

A tale scopo gli Ispettorati continueranno ad essere forniti da questa Direzione Generale di un sufficiente fondo.

N° 850 - 12 novembre 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZIO RAGIONERIA. -  
OGGETTO: Raccolta di sottoscrizioni al Prestito della Ricostruzione.

Con l'emissione del Prestito della Ricostruzione lo Stato chiama a raccolta tutte le forze produttive ed economiche della Nazione.

L'Istituto, chiamato a far parte del Consorzio per il collocamento del Prestito, darà nuova prova della efficienza della sua organizzazione, offrendo il più largo contributo alla raccolta delle sottoscrizioni, indipendentemente anche da quelle operazioni assicurative che potranno essere attuate in connessione con il Prestito stesso.

La sottoscrizione avrà inizio il 20 novembre p.v. e resterà aperta fino a tutto il 10 dicembre 1946.

Como è noto, i Titoli del Prestito - emesso nella forma Redimibile - fruttano, a decorrere dal 1° gennaio 1947, l'interesse annuo del 3,50 per ogni cento lire di capitale nominale sottoscritto, pagabile in due rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, e saranno rimborsabili al loro valore nominale mediante sorteggio annuale, in un periodo di trenta anni, e cominciare dal 1° gennaio 1950.

Il prezzo di emissione è di L.97,50 per ogni cento lire di capitale nominale, e la sottoscrizione può essere effettuata sia per contanti che con versamento di Buoni del Tesoro ordinari o poliennali, secondo le modalità stabilite, delle quali le Agenzie Generali prenderanno conoscenza rivolgendosi alle locali o più vicine sezioni di Tesoreria Provinciale.

Fra le agevolazioni concesse al nuovo Titolo è importante mettere in evidenza l'esenzione dall'obbligo di denuncia ai fini della istituzione imposta straordinaria sul patrimonio.

Ai sottoscrittori saranno rilasciati Titoli provvisori che saranno poi sostituiti con i Titoli definitivi.

Le Agenzie Generali dovranno dare, nel corso della durata della sottoscrizione, urgente comunicazione a questa Direzione Generale (Servizio Ragioneria) del quantitativo e del valore capitale delle sottoscrizioni raccolte.

Alla chiusura definitiva della sottoscrizione (10 dicembre 1946) le Agenzie Generali dovranno comunicare a questa Direzione Generale (Servizio Ragioneria) il quantitativo delle sottoscrizioni e il valore dei Titoli collocati.

Tale comunicazione dovrà essere vistata per approvazione e conferma dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale alla quale le sottoscrizioni saranno appoggiate.

Ad operazione ultimata sarà corrisposto alle Agenzie Generali un rimborso delle spese sostenute, in misura non superiore a lire zero ottanta (0,80) per ogni cento lire di capitale nominale sottoscritto.

Questa Direzione Generale confida nell'opera attiva delle Agenzie Generali perchè sia dato il maggiore contributo alla riuscita dell'importante operazione finanziaria.

N° 851 - 14 novembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE. - OGGETTO: Assicurazione Facoltativa Coltivatori Diretti.

Con riferimento alla precedente circolare n° 788 del 21/12/45, considerato che da parte delle singole Federazioni Provinciali dei Coltivatori Diretti non sempre potrà aver luogo la prevista collaborazione per la propaganda e la raccolta degli affari riguardanti l'assicurazione indicata in oggetto, ritenute che, in conseguenza, le Agenzie Generali dovrebbero sopportare un maggior lavoro per la organizzazione, per la raccolta degli affari o per l'incasso dei premi, questa Direzione Generale, nell'intento di dare maggiore sviluppo alla assicurazione in argomento, ha deciso di elevare la provvigione di acquisto a favore delle Agenzie Generali competenti per territorio dal 38% al 43% (quarantatré per cento) a scalare del premio netto di primo anno.

N° 852 - 25 novembre 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE. -

L'esercizio 1946 sta per finire. I risultati finora ottenuti, se in cifra assoluta sono abbastanza elevati, si riducono notevolmente al di sotto del livello raggiunto nel 1940 se si tiene conto dell'indice di svalutazione della moneta dal 1940 ad oggi.

Molti ostacoli hanno reso difficile il lavoro: scarsità dei mezzi di locomozione, facilità di forti redditi in altri campi, per cui si è determinate l'allontanamento di alcuni collaboratori, costi della vita in continuo aumento, un certo senso di pessimismo congiunto talora a scarsa fiducia nell'utilità della reazione; ma questa Direzione Generale confida che tutta l'organizzazione periferica saprà ritrovare l'entusiasmo di un tempo e si dedicherà al lavoro con maggiore alacrità e con maggiore fede.

Occorre riprendersi e serrare le file; occorre che in quest'ultimo mese che ci separa dalla chiusura dell'esercizio, tutti coloro che reggono le sorti di un'Agenzia Generale pongano in essere ogni loro sforzo ed ogni loro attività per chiudere l'anno coi più brillanti risultati.

Il l'invito non viene rivolto solo per il ramo vita nelle sue varie forme, ma anche per i rami elementari, allo sviluppo dei quali questa Direzione Generale intende dedicare l'attenzione più assidua onde ottenere, in pieno accordo con la Direzione Generale de "Le Assicurazioni d'Italia", i risultati

che è lecito attendersi in questo campo. Solo spingendo al massimo la produzione dei rami elementari le Agenzie Generali potranno trovare un sollecito equilibrio economico ed avere i mezzi per superare la crisi che incombe, riducendo la necessità di contributi per far fronte alle spese crescenti.

Buon lavoro!

N° 853 - 23 novembre 1946 - SERVIZIO ATTUARILATO E STATISTICA - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE - SERVIZIO RAGIONERIA - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE. -  
OGGETTO: Assicurazioni connesse al Prestito della Ricostruzione.

L'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50% - ha suggerito a questa Direzione Generale l'opportunità di predisporre due speciali combinazioni assicurative che offrirebbero ai risparmiatori la possibilità di partecipare alla sottoscrizione del Prestito e compiere, nel contempo, un vantaggioso atto di previdenza.

Tali combinazioni assicurative riguardano esclusivamente il Portafoglio Ordinario ed hanno le caratteristiche qui appresso riassunte:

#### I - MISTA CRESCENTE A PREMIO ANNUO COSTANTE

E' un'assicurazione, della durata unica di 30 anni, le cui prestazioni sono le seguenti:

a) in caso di vita dell'Assicurato al termine dei 30 anni, pagamento di un determinato capitale in contanti;

b) in caso di premorienza, liquidazione immediata di una somma pari alla metà del capitale di cui in a) aumentata di tanti sessantesimi di detto capitale quanti saranno gli anni di assicurazione decorsi dalla data di effetto del contratto a quella della morte, considerando compiuto l'anno iniziato. Il capitale assicurato in questo secondo caso sarà corrisposto in Titoli computati al valore nominale.

PAGAMENTO DEL PREMIO. - Il premio di assicurazione, dovuto al massimo per 30 anni (o per 60 semestri nel caso di frazionamento semestrale, che è il solo consentito) sarà considerato come corrisposto in Titoli del Prestito della Ricostruzione, sebbene esso, per semplicità amministrativa, debba essere versato in contanti in base al valore nominale dei Titoli medesimi. Conseguentemente viene stabilito in polizza che l'ecceденza attiva sul contro valore effettivo dei Titoli, determinato in base al prezzo di compenso al 31 dicembre dell'anno in cui scade il premio di assicurazione, aumentato di un punto per le spese di commissione, verrà capitalizzata all'interesse composto del 3,50% annuo ed il relativo importo in contanti verrà corrisposto in sede di riscatto, sinistro o scadenza. Se, ad esempio, il Titolo al 31 dicembre di un dato esercizio sarà quotato in Borsa al 90%, in quell'anno verrà capitalizzato a favore dell'assicurato il 9% del premio versato in contanti, tenuto conto dell'1% per spese di commissione.

Sempre per semplicità amministrativa, l'entità del premio viene

fissata in L.1.000 o multipli di L.1.000 se trattasi di premio annuale, ovvero in L.1.025 (o multipli) se trattasi di premio semestrale. (Vedi tariffe in proposta).

VALORI DI RIDUZIONE. - Saranno calcolati in base a quanto è stabilito dall'art.4, comma b) delle vigenti Condizioni generali di polizza per le assicurazioni caso morte, ossia riducendo il capitale nel rapporto dei premi pagati ai premi pattuiti.

VALORI DI RISCATTO. - Saranno determinati scontando al saggio d'interesse annuo del 3,50% i capitali ridotti.

Come per le somme dovute in caso di premorienza, i valori di riscatto saranno corrisposti in Titoli; gli importi eccedenti i multipli di L.1.000 verranno pagati in contanti in base al prezzo di compenso della Borsa di Roma alla fine del mese precedente a quello in cui viene effettuata la liquidazione.

ASSUNZIONE DEL RISCHIO SENZA VISITA MEDICA. - Quando il capitale garantito inizialmente per il caso di morte non supera le L.100.000 (L.200.000 a scadenza), il rischio può essere assunto senza visita medica. In tal caso viene applicata nei primi due anni la nota carenza parziale le cui condizioni risultano trascritte in proposta (per il computo del capitale massimo assicurabile vedi apposito paragrafo in 3<sup>a</sup> pagina).

Per gli assicurati che abbiano superato il 55° anno di età non è consentita l'assicurazione senza visita medica.

## II - MISTA A PREMIO UNICO

Il premio unico deve essere corrisposto in Titoli.

L'assicurazione può essere stipulata per le durate di anni 10, 15, 20, 25 e 30. Non sono consentite le durate di anni 25 e 30 per gli Assicurandi che, all'ingresso in assicurazione, abbiano superato l'età di anni 55 e la durata di anni 30 per quelli che abbiano superato l'età di anni 50 (vedi tariffa in proposta).

La decorrenza del contratto viene stabilita al primo gennaio 1947.

Dato che i Titoli definitivi verranno praticamente consegnati soltanto in seguito, il Contraente potrà versare al perfezionamento della polizza "Titoli provvisori al portatore" (che il Debito Pubblico rilascia a mezzo delle Banche a tutti i sottoscrittori del Prestito), oppure, in luogo dei Titoli e per sottoscrizioni perfezionate entro il 15 gennaio 1947, il controvalore in contanti al 97,50% del valore nominale dei Titoli stessi. Se il perfezionamento avviene dopo il 15 gennaio e fino al 30 giugno 1947 il controvalore suddetto dovrà essere maggiorato nella misura di L.0,15 per ogni quindicina compiuta dal 1° gennaio per rateo interessi.

ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ALLA POLIZZA. - A comprova dell'avvenuta effettiva sottoscrizione al Prestito da parte del Contraente ed ai fini del sorteggio dei Titoli, sia per l'ammortamento di essi che per la corresponsione degli

speciali premi dovuti dallo Stato nel primo quinquennio, saranno indicati nella polizza l'importo, la Serie ed i numeri dei Titoli definitivi assegnati alla polizza stessa.

**PRESTAZIONI.** - In caso di liquidazione per sinistro o scadenza, l'Istituto corrisponde, a chi di diritto, il capitale assicurato consegnando Titoli del Prestito della Ricostruzione d'importo nominale complessivo uguale a quello versato dal Contraente e pagando in contanti la differenza fra l'ammontare del capitale assicurato e detto importo nominale di Titoli.

I Titoli saranno consegnati privi delle cedole semestrali scadute e, nelle liquidazioni per sinistro, privi anche delle cedole relative all'anno di assicurazione in corso.

**MODALITA' D'INCASSO DEL PREMIO.** - E' fatto assoluto divieto di incassare, in tutto od in parte, il premio unico in sede di proposta.

Soltanto al perfezionamento della polizza il Contraente verserà "Titoli provvisori al portatore" (o, quando sarà possibile, Titoli definitivi) per l'importo indicato in polizza, od il corrispondente importo in contanti come sopra detto, e l'Agente Generale ne darà quietanza in quarta pagina della polizza stessa, precisandone gli estremi se il versamento viene fatto in Titoli. In sede di perfezionamento saranno incassati in contanti il costo polizza, le tasse, l'imposta sull'entrata e gli eventuali soprapremi.

I Titoli così incassati saranno giornalmente versati al nome di questa Direzione Generale alla locale Sede della Banca Nazionale del Lavoro od ai corrispondenti della stessa Banca dove questa non ha una propria Sede (vedi elenco in 4<sup>a</sup> pagina). La Banca rilascerà apposita distinta-ricevuta i cui estremi (data e numero) dovranno essere dall'Agente Generale indicati sul simple di polizza, nell'apposita casella.

Gli importi dei premi saranno registrati nella colonna n.14 "Premi unici" sul Libro Cassa Mod.R.21, tanto se l'incasso avvenga in titoli quanto se l'incasso avvenga in contanti e sempre per il valore nominale come da carico a Mod.C.M.171.

In relazione ai pagamenti in Titoli, le Agenzie Generali si daranno credito del corrispondente valore nominale a colonna 34 del libro Cassa R.21 "partite varie a credito" (colonna n.12 del Mod.R.24) allegando la distinta-ricevuta rilasciata dalla Banca.

In relazione ai pagamenti in contanti del premio unico, le Agenzie Generali segnoreranno alla colonna 34 del libro Cassa R.21 "partite varie a credito" (colonna n.11 varie del Mod.R.24) le differenze non riscosse effettivamente per ogni 100 lire (L.2,50 fino al 15 gennaio) e ciò allo scopo di ottenere il pareggio contabile.

**PERFEZIONAMENTO.** - Le polizze che non potranno essere perfezionate entro 45 giorni dalla emissione dovranno essere immediatamente restituite alla Direzione Generale per l'assegnazione ad altre polizze dei Titoli definitivi già

~~Impegnati per la polizza non perfezionata.~~

**RISCATTO.** - Il riscatto della polizza sarà consentito in qualunque momento.

In caso di riscatto nel primo anno di assicurazione, l'Istituto consegnerà Titoli del Prestito della Ricostruzione d'importo nominale complessivo uguale a quello versato dal Contraente, trattenendo le prime tre cedole semestrali. In caso di riscatto dal secondo anno di assicurazione in poi, l'Istituto consegnerà i Titoli anzidetti privi delle cedole scadute ed a scadere nell'anno di assicurazione in corso e dal 3° anno pagherà, inoltre, una somma addizionale in contanti determinata scontando, per il tempo a decorrere dalla data di riscatto fino al termine dell'assicurazione, a interesse composto nella ragione del 4,25% all'anno, il capitale in contanti garantito dalla polizza, ridotto nella proporzione nella quale il numero degli anni di assicurazione trascorsi dalla decorrenza del contratto (considerando compiuto l'anno incominciato) sta al numero degli anni dell'intera durata del contratto.

**RIDUZIONE IN SEGUITO A RISCATTO PARZIALE.** - La polizza potrà essere ridotta, a richiesta del Contraente, trascorsi tre anni di assicurazione. In tal caso l'Istituto consegnerà Titoli del Prestito della Ricostruzione (d'importo nominale complessivo uguale a quello versato dal Contraente) privi delle cedole scadute ed a scadere nell'anno di assicurazione in corso e la polizza resterà in vigore per un capitale assicurato in contanti ridotto nella proporzione precisata al precedente paragrafo.

**SORTEGGIO DEI TITOLI.** - Qualora nel corso dell'assicurazione i Titoli sottoscritti dal Contraente siano sorteggiati, l'Istituto, all'atto della liquidazione del contratto per riscatto (anche parziale) sinistro o scadenza, pagherà in contanti al valore nominale, anziché in Titoli, l'importo dei Titoli sorteggiati. (Il sorteggio dei Titoli, agli effetti dell'ammortamento, sarà eseguito per serie intere - vedi Art.12 del Decreto Ministeriale 15 novembre 1946, Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1946 n.263).

**PRESTITI.** - Su richiesta del Contraente saranno concessi, in contanti, prestiti con o senza interessi - comma b) e c) dell'Art.5 delle Condizioni Generali di polizza. L'ammontare del Prestito non potrà superare il 50% del valore nominale dei Titoli versati dal Contraente, maggiorato, nel caso che l'operazione di prestito si effettui dopo l'inizio del terzo anno assicurativo, della somma addizionale prevista per il riscatto.

**ASSUNZIONE DEL RISCHIO SENZA VISITA MEDICA.** - Quando il capitale assicurato in contanti non supera le L.100.000, il rischio può essere assunto Senza Visita Medica. In tal caso viene applicata nei primi due anni una caranza parziale, le cui Condizioni risultano trascritte in proposta.

**COMPUTO DEL CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE s.v.m.** - Senza Visita Medica non può essere assicurato sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nelle due forme connesse al Prestito della Ricostruzione, un capitale superiore a L.100.000, computando per la forma Mista Crescente a premio

annuo il capitale garantito inizialmente per il caso di morte o per la forma Mista a premio unico il capitale assicurato in contanti.

Portanto alla stipulazione di ciascuno di tali contratti, il capitale complessivamente assicurato, determinato come sopra stabilito, non può superare le L.100000, computando, boninteso, in detto importo anche i contratti precedentemente stipulati nelle due forme in parola. Comunque, l'Istituto resta obbligato fino al limite anzidetto e per l'eventuale occorrenza rimborserà la parte dei premi annui o del premio unico pagata in eccesso, senza aggiunta d'interessi. Ove si tratti di premio unico verrà altresì rimborsato l'importo delle relative cedole, sempre senza aggiunta d'interessi.

La limitazione di cui sopra sarà fatta seguendo l'ordine cronologico delle date di emissione delle polizze.

**PROVVIGIONI E COMPUTO DELLA PRODUZIONE.** - La provvigione di acquisto per la forma a premio annuo è del 60%; per la forma a premio unico è dell'1% sul capitale complessivamente assicurato.

La provvigione d'incasso sui premi annui sarà corrisposta nella misura normale.

La produzione, sia nella forma a premio annuo che nella forma a premio unico, sarà considerata utile agli effetti dei minimi e dei premi di produzione, con le stesse norme stabilite dalla Circolare n.810 del 26 aprile corrente anno.

**RACCOLTA DEGLI AFFARI.** - La raccolta dei contratti verrà effettuata servendosi delle proposte mod.A.O.A.20-Pr.Ric.-p.a. per la forma Mista Crescente a premio annuo e mod.A.O.A.20-Red.-p.u. per la forma Mista a premio unico, alle quali dovrà essere unito il consueto mod.A.R.21-bis qualora si tratti di assicurazioni senza visita medica.

Di tali proposte viene rimesse oggi a ciascuna Agenzia un congruo numero; le Agenzie potranno richiedere in seguito il quantitativo che riterranno necessario per l'ulteriore lavoro di acquisizione.

Questa Direzione Generale conta sull'opera alacre ed intelligente dei propri Agenti Generali perchè le predette forme assicurative abbiano la più vasta diffusione e l'iniziativa venga così coronata dal migliore successo.

N° 854 - 28 novembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE. - OGGETTO: Modifiche pagamento premi su polizze del portafoglio ordinario.

A chiarimento della circolare n° 846 del 21 ottobre u.s. si comunica che continua ad aver vigore la circolare n° 795 dell'8 febbraio o.s. riflettente l'autorizzazione alle Agenzie Generali ad effettuare direttamente le modifiche del pagamento del premio e ad apporre sulle polizze in possesso degli assicurati le relative annotazioni.

Si raccomanda però di inoltrare subito a questa Direzione Generale

la copia di dette annotazioni e la domanda degli assicurati, affinché si possa controllarne i dati e disporre l'invio anticipato delle quietanze relative ai premi eventualmente dovuti in base alla vecchia rateazione, fino alla data d'inizio della modifica.

Per quanto riguarda gli interessi di frazionamento si precisa che essi debbono essere applicati, per tutto indistintamente le modifiche, in base alle percentuali appresso indicate:

Pagamento semestrale	- Int. 2,50 %	Numero fisso	0,5125
"	trimestrale - " 4 %	"	0,26
"	bimestrale - " 5 %	"	0,175
"	mensile - " 6%	"	0,08833

N° 855 - 29 novembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE. - OGGETTO: Sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione.

In relazione alla Circolare n.853 del 23 novembre 1946, si segnala l'opportunità che, da parte delle dipendenti Agenzie Generali, venga svolta una particolare propaganda presso quei clienti che abbiano recentemente riscosso somme derivanti da liquidazioni di polizze, che abbiano pratiche di liquidazione in corso, oppure che siano titolari di polizze prossime a scadenza, al fine di indurli a sottoscrivere al Prestito della Ricostruzione sia in contanti sia mediante un contratto di assicurazione stipulato nella forma Mista a premio unico.

Con l'occasione si fa presente che, per favorire maggiormente gli assicurati, quanto previsto nel caso di sorteggio dei titoli per ammortamento (terza pagina della predetta circolare) è stato così modificato:

"Qualora nel corso dell'assicurazione i titoli sottoscritti con la presente polizza siano sorteggiati per ammortamento, il Contraente avrà facoltà di sostituire i titoli sorteggiati con altri dello stesso tipo (uniti delle cedole a scadere) e l'Istituto pagherà in contanti il valore nominale dei titoli stessi.

Nel caso che il Contraente non si avvalga di tale facoltà, l'Istituto, all'atto della liquidazione del contratto per riscatto (anche parziale), al termine o scadenza, pagherà in contanti il valore nominale dei titoli anzidetti.

Si precisa infine che sulle polizze connesse al Prestito della Ricostruzione non va applicato il diritto di contingenza.

Questa Direzione è sicura che l'attività delle Agenzie Generali, svolta anche presso la clientela sopraindicata, non mancherà di dare brillanti risultati.

N° 856 - 2 dicembre 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA.

Facciamo seguito alla nostra lettera circolare n.845 del 15 ottobre 1946 - contenente le firme dei Funzionari di questo Istituto autorizzati a firmare i vostri assegni bancari e gli ordini per corrispondenza, per comunicarvi



che sono stati autorizzati anch'essi

L'INGEGNERE CENTRALE - Ing. Giulio GORI

L'ISPETTORE CENTRALE - Dott. Giuseppe GALANTI

secondo le modalità contemplate nei paragrafi n. 3-4-5 e 6 della circolare stessa.

.....  
Tale disposizione avrà effetto dal 1° dicembre 1946.

N° 857 - 7 dicembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE. - OGGETTO: Gruppi di polizze in forma Mista a premio unico abbinate al Prestito della Ricostruzione.

A seguito di richiesta pervenuta da parte di alcune Agenzie Generali, questa Direzione ha stabilito di consentire la raccolta di gruppi di contratti in forma Mista a premio unico abbinate alla sottoscrizione del Prestito della Ricostruzione, partendo da un capitale minimo di L.5.000, anzichè da quello di L.10.000 fissato in precedenza.

Tale agevolazione è subordinata alla condizione che si tratti di gruppi di almeno 100 (cento) assicurandi appartenenti alla stessa Azienda.

Rimangono ferme, peraltro, tutte le disposizioni contenute nella Circolare N° 853 del 23 novembre u.s., inclusa la norma che possono essere accottati soltanto premi unici multipli di L.5.000.

N° 858 - 13 dicembre 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA.

Facciamo seguito alla nostra lettera circolare n.845 del 15 ottobre 1946 contenente le firme dei funzionari di questo Istituto autorizzati a firmare i vostri assenti bancari e gli ordini per corrispondenza, per comunicarvi che è stato autorizzato anche l'ISPETTORE CENTRALE Sig. Leonida MERUCCI secondo le modalità contemplate nei paragrafi n. 3-4-5 o 6 della circolare stessa.

Tale disposizione avrà effetto dal 1° dicembre 1946.  
=====

N° 859 - 14 dicembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE. - OGGETTO: Coll/Dirigenti Aziende Industriali.

Accluso alla presente trasmettiamo un elenco dei Dirigenti, nuovi iscritti all'Istituto di Previdenza dei Dirigenti Aziende Industriali (anni 1944, 1945 e primi mesi del 1946) residenti nel territorio di codesta Agenzia Generale.

Codesta Agenzia potrà utilizzare tale elenco per la raccolta delle assicurazioni previste dall'art.4 della convenzione 21 marzo 1939.

Ritorniamo opportuno rammentare che la suddetta convenzione è tuttora in vigore salvo le seguenti variazioni:



Visita medica: è richiesta per qualsiasi capitale.

Contributo: a decorrere dal 1° gennaio c.a., il contributo è stato elevato da l'11% al 15% (11% a carico dell'azienda e 4% a carico del dirigente) sino ad un massimo complessivo di emolumenti di L.550.000 ivi compresi, oltre lo stipendio, le attuali indennità di presenza, di carenza e di contingenza, tutte le responsabilità aventi carattere continuativo, le provvigioni, premi di produzione o qualsiasi altro compenso o indennità anche se non di ammontare fisso. (Vedi circolare n° 116 in data 8/6/1946 diramata alle Aziende dall'Istituto di Previdenza, della quale accludiamo alcune copie.

Il contributo previdenziale può quindi ascendere ad un massimo di L.82.500 e, in tal caso, la quota disponibile per l'assicurazione facoltativa (3/4 del contributo) a L.60.000 annuo.

Codesta Agenzia, vorrà inoltre, tener presenti le seguenti istruzioni:

Capitale assicurato: anziché procedere, sulla base della quota disponibile, al calcolo del capitale, allo scopo di rendere più agevole il lavoro di verifica dell'Istituto di Previdenza o per evitare ritardi in corrispondenza per contestazioni, è preferibile - tutte le volte che il Dirigente è d'accordo - di inserire al posto del capitale, la dicitura: "per il capitale massimo consentito" oppure "in base al contributo massimo disponibile" scritta preferibilmente di pugno dal Dirigente.

Schede di adesione: accluse trasmettiamo alcune copie della scheda da utilizzare per la proposta di assicurazione facoltativa. Ulteriori copie potranno essere richieste a questa Direzione Generale.

Le schede sottoscritte dovranno essere inviate, con apposita distinte, direttamente all'Istituto di Previdenza Dirigenti di Aziende Industriali - Roma, Corso Umberto I, 303. Codesta Agenzia curerà altresì l'invio a questa Direzione Generale di una copia delle schede medesime unitamente ai referti medici.

Distinte versamenti: allo scopo di rendere più sollecita la verifica delle schede di adesione da parte dell'Istituto di Previdenza il quale deve controllare disponibilità del Dirigente agli effetti del pagamento del premio di assicurazione, è opportuno ottenere dall'Azienda la distinta degli ultimi versamenti di contributi o, almeno, l'ammontare o la data dei versamenti, elementi questi che dovranno essere trasmessi all'Istituto di Previdenza unitamente alla scheda di adesione. Sarebbe anzi opportuno - come talune Agenzie già fanno - ottenere dall'Azienda una dichiarazione del seguente tenore:

"All'Istituto di Previdenza Dirigenti Industriali

R O M A

" Con riferimento alla richiesta presentata dal Dirigente Sig.....  
" .....per l'acconsenso di una polizza di assicurazione, comuniciamo  
" per tale nostro dipendente il contributo mensile che versiamo a codesto Istituto di Previdenza ammonta a lire.....



" I contributi versati nel corrente anno sono quelli indicati in calce  
"alla presunte.

" In data.....abbiamo versato il saldo arretrato di adeguamento (a  
"norma della Circolare 116 dell'8/6/1946) dal 1° gennaio 1946 al.....  
in lire.....".

Confidiamo che codesta Agenzia dedicherà ogni cura nella raccolta di  
tali adesioni utilizzando, per le visite ai Dirigenti Industriali, i migliori ele-  
menti di produzione.

Per quanto concerne l'elenco allegato, riteniamo opportuno far pré-  
sente che a favore di ciascun nominativo è già stata emessa (od è in corso di e-  
missione) la polizza obbligatoria di L.10.000 di cui all'art. 2° della convenzio-  
ne: si tratta quindi di elementi tutti assicurabili con polizza facoltativa in  
quanto di età inferiore ai 50 anni o che versano regolarmente i contributi ed  
hanno, inoltre, una disponibilità certa sul rispettivo conto di previdenza.

Sulla scorta degli elenchi trasmessi recentemente da questa Direzio-  
ne per il tramite degli Ispettorati, per ottenere l'adeguamento delle polizze a  
suo tempo sottoscritte dai Dirigenti Industriali, sono stati raggiunti risultati  
ragguardevoli (in media L.600.000 per contratto). E' pertanto dimostrata la faci-  
lità di acquisizione in tale settore che non deve essere trascurato.

N° 860 - 13 dicembre 1946 - SERVIZIO ATTUARIALTO E STATISTICA - SERVIZIO ASSICURA-  
ZIONI ORDINARIE. - OGGETTO: Trasformazione delle polizze abbinate alla  
sottoscrizione di Buoni del Tesoro in polizze connesse al Prestito del-  
la Ricostruzione.

Con l'intento di favorire la partecipazione degli assicurati alla sot-  
toscrizione del Prestito della Ricostruzione, questa Direzione Generale è venuta  
nella determinazione di consentire la trasformazione delle polizze abbinate alla  
sottoscrizione di Buoni del Tesoro, sia Ordinarie che Popolari, in polizze connes-  
se al Prestito della Ricostruzione, da emettersi nella forma mista a premio unico  
di cui alla circolare n.853 del 23-11-1946, semprechè le polizze da trasformare  
siano in vigore per l'intero capitale o per un capitale ridotto, o siano sospese  
da non oltre due anni.

Le trasformazioni di cui trattasi avranno luogo utilizzando le attivi-  
tà (riserva) delle polizze che si trasformano in parziale pagamento del premio uni-  
co dovuto per la nuova polizza. Pertanto, stabilito il valore nominale dei titoli  
costituenti il premio unico suddetto e deducendo da esso il valore nominale in ti-  
toli della riserva delle polizze che si trasformano, si otterrà la somma dovuta,  
in titoli, al perfezionamento: su questa dovranno computarsi la tassa di assicura-  
zione e l'imposta sull'entrata (3,60% complessivamente) da corrispondersi in con-  
tanti unitamente al costo polizza.

Il premio unico dell'assicurazione non dovrà essere inferiore a lire  
10.000.

La somma dovuta al perfezionamento potrà anche essere versata in con-

tanti anzichè in titoli, valutandone il controvalore con i criteri di cui alla circolare n.853, parte II, 4° capoverso, ed in ogni caso, ovviamente, dovrà essere versata in contanti la somma necessaria per integrare la riserva delle polizze che si trasformano fino alla concorrenza del multiple, più prossimo, di mille lire.

Il capitale assicurato si calcolerà in base al premio unico netto complessivo. Gli eventuali soprapremi saranno applicati riducendo la parte assicurata in contanti.

Per le polizze in mista e miste speciale a premio annuo abbinate a Buoni del Tesoro, la riserva - valore in contanti - per ogni mille lire di capitale assicurato si ricava dalle tabelle riportate nella 3<sup>a</sup> pagina della presente circolare, in relazione all'età che aveva l'assicurato alla data di effetto della polizza ed all'antidurata valutata alla data di scadenza della prima rata di premio insoluto (e cioè al periodo per il quale sono stati corrisposti i premi), e comunque non oltre la data di effetto del nuovo contratto, portando in aumento della riserva così valutata le rate di premio eventualmente corrisposte posteriormente a questa ultima data. Per le polizze in mista a premio unico abbinate a Buoni del Tesoro (durata anni 10) nel primo anno di assicurazione la riserva è uguale al premio unico netto versato e, nel secondo anno, al premio unico netto maggiorato del 4 %.

In ogni caso il valore nominale in titoli della riserva si deduce dal valore in contanti come sopra determinato, maggiorandolo del 2,50%. A partire dal 15 gennaio 1947, la maggiorazione suddotta sarà ridotta nella misura di 0,15 per ogni quindicina compiuta dal 1° gennaio, per tener conto degli interessi maturati sui titoli.

Se le polizze che si trasformano sono gravate da prestiti ed il Contraente non intende rimborsarli in sede di perfezionamento del nuovo contratto, essi saranno trasferiti sul contratto stesso.

Agli effetti del computo del capitale massimo assicurabile senza visita medica con polizze stipulate nelle due forme connesse al Prestito della Ricostruzione, si terrà conto del capitale assicurato in contanti con la polizza derivante dalla trasformazione, dedotto il capitale già garantito dalle polizze trasformate.

Il capitale utile agli effetti dei minimi e dei premi di produzione sarà valutato in base al premio effettivamente versato al perfezionamento, con le norme della circolare n.840 del 26 aprile e della lettera circolare n.8902/2/11 del 16 novembre c.a.

La provvigione d'acquisto, in armonia a quanto stabilito dalla circolare n.853, sarà pari all'1% del capitale complessivamente assicurato (compresa quindi la parte derivante dall'impiego della riserva delle polizze che si trasformano), senza alcuna detrazione per quanto riguarda la provvigione a suo tempo percepita per le polizze trasformate.

Per la raccolta dei contratti derivanti dalle trasformazioni di cui

trattasi, unitamente alla proposta (mod. A.O.A. 20-Rod.-p.u.), nella quale devono essere indicate le polizze da trasformare, al mod. A.R. 21-bis (per le assicurazioni senza visita medica) ed a tutti i documenti d'uso per le trasformazioni, dovrà essere trasmesso a questa Direzione, Servizio Assicurazioni Ordinarie, il progetto di trasformazione compilato sull'apposito modulo A.S. 241/1792 del quale si fa riserva di inviare al più presto un congruo numero di esemplari.

Nella quarta pagina della presente circolare viene riportato un progetto di trasformazione esemplificativo che può servire di guida alle Agenzie Generali nel compilare il modulo anzidetto.

(Seguono le tabelle ed il progetto di trasformazione esemplificativo)

N° 861 - 31 dicembre 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA.

In relazione alla nostra circolare N° 845 del 15/10/1946, ci pregiamo comunicarVi che con Decreto in corso di pubblicazione, in sostituzione del Gr. Uff. Ing. Dr. Leone Ambron, è stato nominato Direttore Generale di questo Istituto, il Prof. Dr. ANNETTO PUGGIONI che firmerà come da fac-simile in calce.

N° 8902/2/II - 16 novembre 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE. - OGGETTO: Miglioramenti ai provvedimenti per il 1946 (Circ. 810).

Questa Direzione Generale è lieta di portare a conoscenza delle Agenzie Generali che il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, allo scopo di andare incontro alle esigenze delle Agenzie stesse, nella seduta del 1° corrente mese ha deciso di apportare le seguenti modifiche alle disposizioni contenute nella Circolare n. 810 del 26 aprile 1946 avente per oggetto: "Provvedimenti per il 1946":

- a) agli effetti della corresponsione del premio di 1° grado fissato in misura del 4 ‰, l'aliquota medesima sarà applicata sul minimo di produzione stabilito e sino al raggiungimento di una volta e mezza il minimo stesso (anzichè sino al raggiungimento del doppio);
- b) agli effetti dei premi di produzione dell'esercizio 1946, il capitale utile per i rami "Assicurazioni Ordinarie", e "Praevidentia" sarà determinato moltiplicando l'ammontare dei premi di 1° anno incassati nell'esercizio (al netto delle tasse e del diritto di contingenza) per il coefficiente fisso 23,50 (anzichè 23) e in detto ammontare figureranno i premi unici divisi per 15 (anzichè per 20) e i premi della Tariffa 18 E divisi per 3,5.

Resta inteso che, per i contratti stipulati con quest'ultima tariffa, le Agenzie Generali, in sede di liquidazione dei premi dell'esercizio 1946, dovranno far pervenire a questa Direzione Generale un elenco contenente l'indicazione del numero di polizza, del nominativo dell'assicurato e dell'ammontare del premio di primo anno (o quota parte di esso) incassato nell'esercizio.

### 3) Movimento di personale.

L'Ispettore Centrale Comm. Dr. Ing. Filiberto ROCCA è stato incaricato



della temporanea reggenza dell'Ispettorato di Torino in seguito alla cessazione definitiva dell'ex Ispettore Superiore Dr. Guido ZARDO.

#### 4) Attività e vario.

NORME PER IL SERVIZIO PRESTITI DELLA BIBLIOTECA - 1) Il prestito è concesso, solo ai dipendenti di ruolo dell'I.N.A. ed agli avventizi che siano garantiti da impiegati di ruolo. 2) In linea eccezionale il prestito può essere concesso a noti studiosi della materia assicurativa, ed a studenti non dipendenti dall'INA, purchè garantiti da docenti universitari o da istituti scientifici. 3) Il prestito è concesso per un numero di opere non superiore a tre e per un periodo massimo di un mese. 4) Sono esclusi dal prestito i dizionari, le enciclopedie e le opere cosiddette di consultazione (codici, indicatori, indirizzi, ecc.). 5) La consultazione in sala di letture è, in linea generale, concessa - oltre che ai dipendenti dell'I.N.A. - a tutte le persone conosciute dal bibliotecario o presentato da enti o da docenti.

Orario della consultazione: 9 - 13,30.

6) I prestiti che si rendano necessari per motivi di servizio non sono soggetti alle presenti norme.

#### B) SOCIETÀ' COLLEGATE.

PREVIDENTIA.

Circolari.

N° 134 - 12 agosto 1946 - OGGETTO: Tariffa "Assicurazione e risparmio".

CONDIZIONI DI TARIFFA - La limitatissima diffusione finora data da quasi tutte le Agenzie Generali ai contratti della tariffa "Assicurazioni e Risparmio" induce a ritenere che non siano stati adeguatamente apprezzati i vantaggi di questa forma assicurativa, sulla quale perciò è opportuno richiamare l'attenzione degli Agenti Generali.

Detta tariffa ha lo scopo, come è detto nella sua denominazione, di realizzare convenientemente e nella più semplice forma la coesistenza dei due fattori che costituiscono l'essenza di ogni atto previdenziale: il risparmio o l'assicurazione.

La tariffa di "Assicurazione e Risparmio" può essere stipulata solo per le durate di 10 e di 18 anni, e garantisce alla scadenza dei contratti, per ogni 1.000 lire di premio unico netto, L.1.442 per le polizze di durata decennale e L.1.923 per quelle aventi la durata di 18 anni. Questi capitali saranno maggiorati inoltre del 2,30% a titolo di montante dell'importo versato dal contraente per tassa governativa ed a parziale rimborso dell'imposta sull'entrata.

Come si vede, i capitali riconosciuti alla scadenza contrattuale in caso di vita sono pari, per entrambe le durate, al montante del premio valutato ad un saggio d'interesse del 3,75% circa, che rappresenta già un conveniente investimento quale semplice operazione finanziaria; ma che è particolarmente apprezzabile ove si tenga conto della copertura del rischio di morte, che la Socio-



210

tà assume senza altro aggravio da parte dell'assicurato.

Infatti, in caso di premorienza dell'assicurato, allo scadere del primo anniversario della polizza successivo alla morte, per ogni 1.000 lire di premio unico netto saranno liquidate le somme riportate nel prospetto I.

I beneficiari del contratto potranno anche richiedere, subito dopo la morte dell'assicurato, l'immediata liquidazione della somma; e in tal caso gli importi sopra indicati saranno scontati al 4,75% per il periodo compreso tra la data della richiesta liquidazione e la scadenza del primo anniversario di polizza successivo al sinistro.

E' tuttavia in facoltà degli stessi beneficiari di lasciare depositata presso la Praevidentia la somma loro spettante, che sarà capitalizzata al 4,75% fino al momento della liquidazione e comunque non oltre la data originaria di scadenza.

Nel prospetto II sono indicate le somme da corrispondersi per ogni 1.000 lire di p.u., nel caso che la liquidazione sia protratta fino all'originaria scadenza del contratto o nei prospetti IIIa IIIb sono invece indicate le somme che potranno essere liquidate nei vari anni del periodo compreso tra la morte dell'assicurato e l'originaria scadenza del contratto.

Trascorso un anno dalla stipulazione, è consentita, in qualunque momento, l'anticipata rescissione del contratto, ed i valori di riscatto garantiti nei vari anni del periodo contrattuale sono indicati nel prospetto IV.

Come si è precedentemente specificato, i contratti di "Assicurazione e Risparmio" si stipulano per le sole durate di 10 e 18 anni; tuttavia, per rispondere a particolari esigenze dei contraenti, e specialmente nel caso in cui le polizze di "Assicurazione e Risparmio" sono abbinate a contratti di capitalizzazione che, come è noto, possono avere la durata massima di 25 anni, le somme garantite alla scadenza delle polizze di "Assicurazione e Risparmio", potranno essere trattenute dalla Praevidentia per essere capitalizzate al saggio d'interesse composto del 4% fino al termine massimo del 25° anno dalla decorrenza.

La stipulazione dei contratti di "Assicurazione e Risparmio" a condizioni normali è consentita solo per assicurati che non abbiano superato il 50° o 42° anno di età, rispettivamente per contratti di durata 10 o 18.

Però, a giudizio della Direzione Generale, può consentirsi l'emissione di contratti anche a favore di persone che abbiano superato tali limiti di età, mediante l'applicazione dei seguenti soprapremi:

1° Durata 10:

- a) per età comprese tra 51 e 55 anni, 25 per mille del premio unico;
- b) per età comprese fra 56 e 60 anni, 52,50 per mille del premio unico;
- c) per età superiori a 60 anni, il soprapremio verrà calcolato di volta in volta.

2° Durata 18:

- a) per età comprese fra 43 e 47 anni, 40 per mille del premio unico;
- b) per età comprese fra 47 e 52 anni, 85 per mille del premio unico;
- c) Per età superiori a 52 anni, il soprapremio verrà calcolato di volta in volta.

Sui contratti emessi sulla testa di donne non eccedenti il 50° anno di età, dovrà applicarsi il soprapremio donna, fissato nella misura dell'1% del capitale rischio.

CONTRATTI CON VISITA MEDICA

Per la validità dei referti medici valgono le seguenti norme:

Per i contratti il cui capitale rischio non eccede le L.100.000 è sufficiente una visita medica con referto compilato su Mod.Gen.Isp.San. N.10.

Quando il capitale rischio è compreso tra L.100.000 o L.250.000, occorre una visita medica con referto compilato su Mod.Gen.Isp.San. N.1.

Quando l'accertamento sanitario viene eseguito da un "medico di Direzione" è sufficiente, fino ad un capitale rischio di L.500.000, una sola visita medica.

Per le polizze, il cui capitale rischio sia superiore a L.100.000 ma inferiore ad un milione dovrà, inoltre, essere redatto il Mod.A.R.32 (rapporto confidenziale dell'Agente Generale), mentre per quelle il cui capitale rischio raggiunga o superi il milione dovrà compilarsi il Mod.A.R.32 spec. (rapporto informativo dell'Ispettorato).

CONTRATTI SENZA VISITA MEDICA

L'esonero dalla visita medica è stato finora concesso per i contratti con p.u. non eccedente L.5.000, con carenza biennale e per età a scadenza dell'assicurato non superiore a 65 anni.

In considerazione del mutato livello della potenza d'acquisto della moneta, la Praevidentia ha richiesto ed ottenuto dal competente Ministero dell'Industria e Commercio, l'autorizzazione a stipulare contratti s.v.m. per capitale-rischio (cioè capitale assicurato meno p.u.) non superiore a L.100.000, sempre nei limiti di età sopra specificati. In caso di decesso dell'assicurato entro il biennio della decorrenza, sarà rimborsato agli aventi diritto il p.u. versato, maggiorato degli interessi composti al saggio del 4%.

In altre parole, possono raccogliersi senza visita medica i contratti con p.u. non eccedente L.208.000 per la durata di 10 e L.104.000 per la durata 18.

DIRITTI DI POLIZZA

Per capitali a scadenza fino

a L. 10.000 .....	L. 40
" " 50.000 .....	" 60
oltre " 50.000 .....	" 100

La metà di codesti diritti sarà riconosciuta a favore dell'Agenzia acquisitrice.

N° 136 - 12 ottobre 1946.

Abbiamo rilevato che alcune Agenzie Generali registrano sui rendimen-



ri di cassa (mod.310) partite a loro credito senza il preventivo bonestaro di questa Direzione.

Al riguardo facciamo presente che con il ritorno alla normalità le Agenzie Generali devono attonersi rigorosamente alle disposizioni a suo tempo emanate o tuttora in vigore; pertanto, nessun accredito potrà essere registrato se non autorizzato o con disposizioni di carattere generale (provvigioni di acquisto e d'incasso, percentuale sui diritti di quietanza, ecc.) o con particolari comunicazioni.

C) AGENZIE GENERALI.

- AGRIGENTO - Il Sig. Guido Sciabica è stato nominato Supplente dell'Agenzia Generale.
- BOLZANO - L'Agenzia Generale ha festeggiato l'affermazione ottenuta nelle gare di produzione indotte dall'Istituto e dalle Assitalia per il secondo semestre 1945. L'Agente Generale ha indotto tra la propria organizzazione produttiva una gara di produzione per la migliore chiusura dell'esercizio in corso mettendo a disposizione cospicui proni e interessandovi anche il personale impiegatizio. I giornali di Bolzano, di lingua italiana e tedesca, hanno riportato la notizia del complesso dei lavori disposti dall'Istituto per la riparazione dei danni provocati dalla guerra e dai bombardamenti aerei agli edifici posseduti, e per nuove costruzioni. E' stato rimarcato il notevole contributo che ha portato l'Istituto per lo sviluppo edilizio ad altre opere di pubblico interesse, che gli meritano l'apprezzamento di autorità e cittadinanza.
- REGGIO EMILIA - E' stata disposta la nomina del Sig. Pietro Quaglia ad Agente Generale con effetto 1° ottobre 1946. La gestione temporanea diretta, iniziata il 1° febbraio 1945, ha avuto pertanto termine il 30 settembre c.a. Con l'occasione rendiamo noto che la gestione Gatti e Bagatti dell'Agenzia stessa ebbe termine il 15 giugno 1944; che il 16 giugno 1944 ebbe inizio la gestione in appalto del Sig. Giulio Marini la quale ebbe termine il 31 gennaio 1945.
- TORINO - Si porta a conoscenza che durante l'assenza per malattia del Cav. Rag. Giuseppe Strucchi, la reggenza dell'Agenzia Generale di Torino sarà tenuta dall'ex Ispettore Superiore Cav. Dr. Guido Zardo.
- TRAPANI - Il Sig. Antonio D'Ali è stato nominato unico Agente Generale con effetto 1° gennaio 1946. La gestione in appalto affidata ai Sigg. Giuseppe ed Antonio D'Ali ebbe termine il 31 dicembre 1945 e quella che si è iniziata dal 1° gennaio c.a. deve considerarsi ad ogni effetto una ininterrotta prosecuzione della gestione precedente.
- VERCELLI - Il Consiglio d'Amministrazione con deliberazione del 18 ottobre 1946 ha ratificato il provvedimento con il quale il Rag. Aldo Radicula fu autorizzato a proseguire da solo nella titolarità della Agenzia Generale, dopo il decesso del suo contitolare Rag. Mario D'Azzo avvenuto il 9.10.1944. La gestione del Rag. Radicula deve considerarsi, agli effetti amministrativo-contabili, una continuazione ininterrotta di quella precedentemente da lui tenuta con il defunto D'Azzo.



ZARA - L'Ufficio Stralcio dell'Agenzia Generale da Varese si è trasferito presso l'Agenzia Generale dell'Istituto in Ferrara - Largo Castello n.28, Palazzo I.N.A. - dove pertanto dovrà essere avviata tutta la corrispondenza riguardante l'Agenzia Generale di Zara.

PARTI II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 agosto 1946, n.171.-  
Disposizioni per la ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al "Fondo per l'indennità agli impiegati" da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, di cui al regio decreto - legge 8 gennaio 1942, n.5 (Gazzetta Ufficiale, 9 ottobre 1946, n° 229).

(Omissis)

Art. 1

I termini stabiliti dall'art. 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n.5, per il versamento al "Fondo per l'Indennità agli impiegati" da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e dall'art.5 comma primo, dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, già prorogati fino al 31 agosto 1946 con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n.298, sono ulteriormente prorogati al 31 ottobre 1946.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n.191.-  
Ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni emesse e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione (Gazzetta Ufficiale, 14 ottobre 1946, n°233)

(Omissis)

è consentita la quotazione in Borsa dei titoli immobiliari assicurativi, emessi e da emettersi dai Consorzi di Ricostruzione aderenti alla Federazione nazionale Consorzi Ricostruzione.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n.349.-  
Istituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale, 30 novembre 1946, n°273).

(Omissis)

Art.1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione consultiva per le assicurazioni private presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio, e composta di due sezioni: una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono e deliberano in assemblea plenaria quando debbano pronunziarsi sopra un argomento di interesse comune.

Art. 2.

Oltre al Sottosegretario, presidente, fanno parte di entrambi le sezioni i seguenti membri:

- 1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;
- 2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

- 4) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione;
- 6) un rappresentante degli agenti di assicurazione;
- 7) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;
- 8) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni.

Fanno inoltre parte della prima sezione:

- 1) il capo della divisione che tratta gli affari relativi alle assicurazioni sulla vita nell'Ispettorato delle assicurazioni private;
- 2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita umana.

Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati nel primo comma del presente articolo:

- 1) il capo della divisione che tratta gli affari relativi alle assicurazioni contro i danni nell'Ispettorato delle assicurazioni private;
- 2) il direttore generale del commercio interno e dei comuni industriali;
- 3) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 4) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;
- 5) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;
- 6) un rappresentante degli industriali;
- 7) un rappresentante degli armatori;
- 8) un rappresentante degli agricoltori;
- 9) un rappresentante dei commercianti.

Tutti i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto tra i rispettivi componenti.

#### Art. 3.

La Commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o ne sia richiesto dal Ministro.

Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti di particolare competenza nonché i rappresentanti di altre Amministrazioni interessate.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

#### Art. 4.

La Commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private.

La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

- 1) sulla concessione di nuove autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni private;
- 2) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;
- 3) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;
- 4) sulla revoca di autorizzazione, la decadenza ed il divieto di operare nonché sulla liquidazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il Ministro può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge e di regolamenti concernenti le assicurazioni private e su ogni altra que-

stione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che egli ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione.

Art. 5.

E' abrogato il regio decreto-legge 29 maggio 1944, n.155. (1)

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROV ISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1946, n.404.-  
Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici (Gazz. Uff. 17/12/46 n.287).

(Omissis)

Art.1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni non è consentito alle imprese nazionali ed estere che possiedano un capitale sociale o se trattasi di società di mutua assicurazione, un fondo di garanzia inferiore:

a) a lire cento milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni;

b) a lire cinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio sia limitato all'assicurazione contro i danni e comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

c) a lire venticinque milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, grandine e furti;

d) a lire dieci milioni, di cui almeno metà versato per l'esercizio di tutti gli altri rami non specificati nelle precedenti lettere a), b), e c).

Alle imprese che esercitano uno solo dei rami contemplati nella precedente lettera d) potrà essere consentito, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che il capitale sociale o fondo di garanzia, sia limitato ad una somma minore purchè non inferiore a lire cinque milioni.

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano all'entrata in vigore del presente decreto dovranno, entro il 31 dicembre 1947, provvedere all'aumento necessario perchè il capitale sociale o fondo di garanzia non risulti inferiore ai due quinti delle misure indicate nel precedente art. 1. Le imprese stesse dovranno fornire non oltre il 31 gennaio suc-

(1) Col R.D.L. 29 maggio 1944 n.155 veniva costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, un Comitato consultivo per gli Istituti e le Imprese esercenti le assicurazioni private denominato "Comitato Imprese Assicuratrici".

Detto Comitato aveva il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi agli Istituti e alle Imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme da servire di guida all'esplicazione della loro attività. Esso era composto del Presidente, del rappresentante del Ministero dell'Industria e di quello delle Finanze, dell'I.N.A., delle Assicurazioni Generali, dell'Adriatica di Sicurtà, e di 3 membri scelti da tutte le altre imprese di assicurazioni.

cessivo, al Ministero dell'industria e del commercio, la prova di avere ottemperato all'obbligo stabilito dal presente articolo.

Contro le imprese inadempienti si procederà a norma degli articoli 46 e seguenti del regio decreto-legge 1925, n.473, nonchè delle successive disposizioni integrative, modificative e regolamentari.

Tali norme saranno applicabili in quanto non risultino incompatibili con quelle contenute negli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) alle imprese già autorizzate ad operare in Italia e che siano in esercizio da oltre un decennio al 31 dicembre 1947;

b) alle società di mutua assicurazione contro i rischi trasporti già autorizzate e che operano solo nella circoscrizione marittima ove hanno sede;

c) alle imprese di assicurazione contro i danni che operano nell'ambito della provincia ove hanno la sede in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, sempre che l'ammontare dei premi annui non superi in ogni singolo comune la somma di L. 150.000-

L'esenzione prevista dalla precedente lettera a) si intende limitata ai rami di assicurazione che l'impresa ha legalmente esercitato durante tutto il decennio ed a quelli il cui esercizio, pure essendo stato autorizzato successivamente, non richieda a norma del precedente art. 1 il possesso di un capitale minimo superiore a quello previsto per i rami esercitati durante tutto il decennio.

#### Art. 4.

E' elevato a lire cinque milioni il capitale minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n.1598, per l'esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi assunta con impegno di corrispondere utili sulla gestione stessa.

Alle società o enti comunque costituiti i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività suddetta con un capitale minore di lire cinque milioni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 2 a meno che non ricorrano le condizioni previste dal primo comma lettera a) dell'art. 3 nel qual caso gli enti stessi sono esenti dall'obbligo di aumentare il capitale.

#### Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la cauzione ed il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n.966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473, sono elevati rispettivamente a lire un milione e tre milioni.

Sono altresì elevate a lire seicentomila ed a lire un milione e cinquecentomila le misure stabilite dall'art. 2 del regio decreto legge 27 ottobre 1927, numero 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n.1133, per la cauzione dovuta rispettivamente per l'esercizio di un solo ramo o di più rami di assicurazione contro i danni.

L'esenzione dall'obbligo di costituire la cauzione stabilita dal terzo comma dell'articolo sopra richiamato per le società di mutua assicurazione e per le società cooperative che operano in un solo comune, avrà luogo quando l'importo annuo dei premi o contributi raggiunto dalla società non superi lire centomila per ogni ramo e lire cinquecentomila complessivamente.

(Omissis)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946. Risoluzione della convenzione 15 febbraio 1938 per l'assicurazione di cose interessanti la

difesa dello Stato (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1946, n°295).

(Omissis)

La convenzione 15 febbraio 1938, stipulata dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica con l'Unione italiana di riassicurazione, approvata e resa esecutiva col regio decreto 21 giugno 1938, cessa di essere in vigore a partire dal 1° luglio 1946 per quanto concerne l'assunzione di nuovi rischi.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio saranno portate a termine entro il 31 dicembre 1946 a cura dell'Unione italiana di riassicurazione, che nei due mesi successivi comunicherà al Ministero dell'industria e del commercio i risultati tecnici ed economici della gestione.

(Omissis)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 16 settembre 1946.- Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni "Fiume", con sede in Fiume (Gazzetta Ufficiale, 5 ottobre 1946, n°226).

(Omissis)

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 agosto 1944, con il quale il Dr. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario della società anonima di assicurazioni e riassicurazioni "Fiume", con sede in Fiume.

(Omissis)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.- Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 riguardante la nomina del commissario della società anonima di assicurazioni e riassicurazioni "La Terra", con sede in Milano (Gazzetta Ufficiale, 14 ottobre 1946, n°233).

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 1946.- Nomina del commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani (Gazzetta Ufficiale, 19 ottobre 1946, n°238).

---

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.- Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad applicare l'opzione di rendita vitalizia ad alcune tariffe di assicurazione attualmente in vigore (Gazzetta Ufficiale, 21 ottobre 1946, n°239).

(Omissis)

La Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad applicare l'opzione di rendita vitalizia approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1946, alle seguenti forme di assicurazione:

- Categ. 2 - Mista semplice;
- " 2B - Mista speciale;
- " 2C - Mista s.v.m. con controassicurazione;
- " 2D - Mista a premi decrescenti con abbuoni;
- " 2G - Mista a premio dimezzato nei primi cinque anni;
- " 2H - Mista a capitale crescente;
- " 2L - Mista a premio iniziale ridotto;
- " 2U - Mista a premio unico;

- categ. 2 s.v.m.- Mista senza visita medica;  
" 3 - Mista a termine fisso;  
" II - Combinata con interessi garantiti ed abbuoni finali;  
" Fr.6 - Mista con restituzione dei premi pagati se la morte avviene nel primo quinquennio di assicurazione.

(Omissis).

---

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1946.- Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società di assicurazione e riassicurazione "Fiume", con sede in Fiume, nella società anonima di assicurazioni e riassicurazioni "La Terra", con sede in Roma (Gazzetta Ufficiale, 24 ottobre 1946, n° 242).

(Omissis)

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo nella Società anonima assicurazioni e riassicurazioni "La Terra", con sede in Roma, della Società di assicurazione e riassicurazione "Fiume", con sede in Fiume, mediante trasferimento da quest'ultima società alla prima dell'intero portafoglio diretto, relativo alle provincie italiane già restituite e che saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

(Omissis)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.- Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad una tariffa in vigore ad approvazione delle relative condizioni generali e particolari di polizza (Gazzetta Ufficiale, 14 novembre 1946, n° 259).

(Omissis)

Art. 1.

La Società cattolica di assicurazione con sede in Verona, è autorizzata ad emettere contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica, per capitali non eccedenti le L. 50.000, in base ai tassi di premio della tariffa termine fisso, approvata con decreto Ministeriale 25 luglio 1939. I tassi medesimi sono soggetti all'aumento di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1945.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autentificato, le condizioni generali e particolari di polizza relative alle assicurazioni di cui al precedente articolo.

(Omissis)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.- Modalità dell'assegnazione ai reduci, sia singoli che associati, dei materiali da acquistarsi presso l'A.R.A.R. (Gazzetta Ufficiale, 3 dicembre 1946).

(Omissis)

Art. 7.

Gli autoveicoli devono essere assicurati a cura dell'Amministrazione venditrice ma a carico del compratore, contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto e dell'incendio.

Anche gli altri materiali, se del caso, devono, in relazione alla natura dei beni, essere assicurati contro gli stessi rischi e con le stesse modalità.

L'importo dei premi di assicurazione nonché la tassa di registro e l'impo

- categ. 2 s.v.m. - Mista senza visita medica;  
" 3 - Mista a termine fisso;  
" II - Combinata con interessi garantiti ed abbuoni finali;  
" Fr. 6 - Mista con restituzione dei premi pagati se la morte avviene nel primo quinquennio di assicurazione.

(Omissis).

---

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1946.- Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società di assicurazione e riassicurazione "Fiume", con sede in Fiume, nella società anonima di assicurazioni e riassicurazioni "La Terra", con sede in Roma (Gazzetta Ufficiale, 24 ottobre 1946, n° 242).

(Omissis)

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo nella Società anonima assicurazioni e riassicurazioni "La Terra", con sede in Roma, della Società di assicurazione e riassicurazione "Fiume", con sede in Fiume, mediante trasferimento da quest'ultima società alla prima dell'intero portafoglio diretto, relativo alle provincie italiane già restituite e che saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

(Omissis)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.- Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad una tariffa in vigore ad approvazione delle relative condizioni generali e particolari di polizza (Gazzetta Ufficiale, 14 novembre 1946, n° 259).

(Omissis)

Art. 1.

La Società cattolica di assicurazione con sede in Verona, è autorizzata ad emettere contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica, per capitali non eccedenti le L. 50.000, in base ai tassi di premio della tariffa termine fisso, approvata con decreto Ministeriale 25 luglio 1939. I tassi medesimi sono soggetti all'aumento di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1945.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali e particolari di polizza relative alle assicurazioni di cui al precedente articolo.

(Omissis)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.- Modalità dell'assegnazione ai reduci, sia singoli che associati, dei materiali da acquistarsi presso l'A.R.A.R. (Gazzetta Ufficiale, 3 dicembre 1946).

(Omissis)

Art. 7.

Gli autoveicoli devono essere assicurati a cura dell'Amministrazione venditrice ma a carico del compratore, contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto e dell'incendio.

Anche gli altri materiali, se del caso, devono, in relazione alla natura dei beni, essere assicurati contro gli stessi rischi e con le stesse modalità.

L'importo dei premi di assicurazione nonché la tassa di registro e l'impo

sta generale sull'entrata connesso ai trasferimenti, possono essere anticipati dall'Amministrazione venditrice, o vanno, in tal caso, cumulati al prezzo di vendita.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.- Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni (Gazzetta Ufficiale, 13 dicembre 1946, n° 284).

(Omissis)

Articolo unico.

Il Comitato tecnico previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, è composto dai seguenti membri:

- 1) Micheletti dr. Alberto, funzionario di grado 6° del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
- 2) Pozzilli avv. Paride, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 3) Colasso avv. Vittorio, rappresentante delle società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi d'infortunio sul lavoro;
- 4) Diaz prof. Salvatore, esperto in materia di assicurazione contro gli infortuni;
- 5) Compagnucci dr. Filiberto, esperto nel campo delle discipline statistiche.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.- Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore (Gazzetta Ufficiale, 12 dicembre 1946, n° 283).

(Omissis)

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica per capitali non superiori a L. 100.000 in base alle tariffe la vita intera a premio unico e 3u mista a premio unico, alle seguenti condizioni:

- a) in caso di morte dell'assicurato nel primo anno di assicurazione, restituzione del premio unico netto incassato;
- b) in caso di morte nel secondo anno di assicurazione, restituzione del premio unico incassato, maggiorato del 50% della differenza fra il capitale assicurato ed il premio unico stesso se il decesso avviene nel primo semestre dell'anno, ovvero maggiorato del 75% di detta differenza se il decesso avviene nel secondo semestre.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato ad elevare da L. 100.000 a L. 250.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 3 e 4 senza visita medica - mista a termine fisso con carenza di cinque anni - approvata con decreto Ministeriale 2° marzo 1928.

(Omissis)

sta generale sull'entrata connesse ai trasferimenti, possono essere anticipati dall'Amministrazione venditrice, e vanno, in tal caso, cumulati al prezzo di vendita.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.- Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni (Gazzetta Ufficiale, 13 dicembre 1946, n°284).

(Omissis)

Articolo unico.

Il Comitato tecnico previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n.877, è composto dai seguenti membri:

- 1) Micheletti dr. Alberto, funzionario di grado 6° del Ministero, del Lavoro e della previdenza sociale, presidente;
- 2) Pozzilli avv. Paride, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 3) Colasso avv. Vittorio, rappresentante delle società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi d'infortunio sul lavoro;
- 4) Diez prof. Salvatore, esperto in materia di assicurazione contro gli infortuni;
- 5) Compagnucci dr. Filiberto, esperto nel campo delle discipline statistiche.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.- Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore (Gazzetta Ufficiale, 12 dicembre 1946, n° 283).

(Omissis)

Art.1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica per capitali non superiori a L. 100.000 in base alle tariffe la vita intera a premio unico e 3a mista a premio unico, alle seguenti condizioni:

- a) in caso di morte dell'assicurato nel primo anno di assicurazione, restituzione del premio unico netto incassato;
- b) in caso di morte nel secondo anno di assicurazione, restituzione del premio unico incassato, maggiorato del 50% della differenza fra il capitale assicurato ed il premio unico stesso se il decesso avviene nel primo semestre dell'anno, ovvero maggiorato del 75% di detta differenza se il decesso avviene nel secondo semestre.

Art.2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato ad elevare da L. 100.000 a L. 250.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 3 e 4 senza visita medica - mista a termine fisso con carenza di cinque anni - approvata con decreto Ministeriale 2° marzo 1928.

(Omissis)

~~D~~ECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1946.- Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia ad esercitare l'assicurazione contro i danni (Gazzetta Ufficiale, 23 dicembre 1946, n° 292).

D

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.- Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni "La Fondiaria Vita", con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione (Gazzetta Ufficiale, 20 dicembre 1946, n° 290).

(Omissis)  
Art.1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni "La Fondiaria Vita", con sede in Firenze:

Tariffa mista con opzioni, a premio decrescente del 3,50% all'anno dal secondo anno di assicurazione, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Compagnia è autorizzata ad applicare ai premi della suddetta tariffa l'aumento del 6% sul premio col massimo del 4 per mille sul capitale.

(Omissis)

D

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.- Autorizzazione alla Società di assicurazioni "Riunione Adriatica di Sicurtà", con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica (Gazzetta Ufficiale, 20 dicembre 1946, n° 290).

(Omissis)

Art.1.

La Società anonima "Riunione Adriatica di Sicurtà", con sede in Trieste, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

- 1) Tariffa I-a - Vita intera a premio vitalizio;
- 2) " I-u - Vita intera a premio unico;
- 3) " I-a-2- Vita intera su due teste al primo decesso a premio vitalizio;
- 4) " I-b - Vita intera a premio temporaneo;
- 5) " I-a-f- Vita intera a premio vitalizio; con pagamento parziale del capitale;
- 6) " XII - Mista immediata;
- 7) " XII-u- Mista a premio unico;
- 8) " XII-2- Mista immediata su due teste;
- 9) " XIII - Mista a termine fisso;
- 10) " XIII-r- Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita;
- 11) " XXVII- Temporanea combinata con l'assicurazione di un capitale differito doppio di quello assicurato per il caso di morte;
- 12) " XVI - Assicurazione combinata di capitale e rendita;
- 13) " XXXII-e- Mista a premio decrescente del 21/2% a cominciare dal 4° anno;

- 14) Tariffa XXXIII - Mista a premio decrescente del 3 1/2% a cominciare dal 2° anno;
- 15) " III-a - Temporanea a capitale costante e a premio annuo;
- 16) " III-a-t- Temporanea a capitale costante e a premio annuo, trasformabile in vita intera, mista o capitale differito;
- 17) " III-u - Temporanea a capitale costante e a premio unico;
- 18) " III-d - Temporanea a capitale decrescente e a premio annuo;
- 19) " III-u-d- Temporanea a capitale decrescente e a premio unico;
- 20) " III-a-5- Temporanea a capitale pagabile in quote;
- 21) " XXXIV - Vita intera a capitale a premio ridotto dopo il 55° anno di età.

## Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata a includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'articolo uno la seguente clausola:

- "1) La presente assicurazione omessa per un capitale non superiore a **L. 100.000** è stipulata senza visita medica.
- Se la morte dell'assicurato avviene dopo trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 1, al. 4 delle condizioni generali di polizza) sono dovute dalla Compagnia le intere prestazioni assicurate;
- In caso di morte durante il secondo anno:
- qualora l'assicurazione sia a premio annuo, è dovuta la metà delle prestazioni assicurate più tanti dodicesimi dell'altra metà quanti sono, al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;
  - qualora l'assicurazione sia a premio unico, è dovuto il rimborso del premio unico, senza accessori, più tanti dodicesimi dell'accidenza delle prestazioni assicurate sul premio unico per quanti sono al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno; in caso di morte nel primo anno di vigore dell'assicurazione ha luogo soltanto la restituzione al beneficiario - immediata anche nelle assicurazioni a termine fisso - dei premi pagati senza accessori.
- 2) Senza riguardo al tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'assicurazione, sono dovute le intere prestazioni assicurate se il decesso dell'assicurato avviene:
- in seguito ad infortunio mortale, esclusa ogni concausa;
  - in seguito ad una delle malattie qui appresso indicate, sopravvenutagli dopo l'entrata in vigore, malattia che abbia, quale unica causa per conseguenza diretta la morte dell'assicurato: carbonchio, colera asiatico, difterite, idrofobia, letargia encefalica, morbillo, morva, scarlattina, tetano, tifo, tosse canina, vaiuolo, e trattandosi di donne, febbre puerperale".

(Missis)

B) GIURISPRUDENZA-

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - Prescrizione - Azione dell'assicuratore contro il terzo responsabile (Cod. Com., art. 924).

All'azione dell'assicuratore che chiede - quale surrogato nei diritti dell'assicurato - al terzo, responsabile del sinistro, il rimborso di quanto ha pagato all'assicurato medesimo, non è applicabile la prescrizione breve di un anno.

(Corte di Cassazione, 12 agosto 1946, Sez. I; Mazzoni c. Soc. an. "Le Assicurazioni d'Italia"; vedi "Il Massimario del Foro Italiano", vol. XV, n. 21-22).

## PART III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

A) ITALIA -

LE ASSICURAZIONI LONDINESI RAPPRESENTATE IN ITALIA - L'Agenzia "L'Italia d'Oggi" informa che la compagnia di assicurazione londinese "The Eagle Star Insurance Company Limited" ha nominato suo legale rappresentante in Italia, per adempiere, eseguire e attuare tutti gli atti e gli affari assicurativi e gli altri agli stessi connessi in Italia, la società Bevington Valzey e Foster Limited, nella persona del Dr. Giuseppe Sozzani residente in Milano.

IL SERVIZIO ASSICURATIVO DEL T.C.I. - E' parso al Touring che il cooperare intensamente alla soluzione di un problema di carattere sociale quale è quello della diffusione delle assicurazioni, fosse coerente coi propri fini di interesse generale e con la propria azione intesa ad offrire ai Soci un sempre più vasto complesso di servizi. Di cui lo spunto per nuove trattative che, condotte nello spirito della più amichevole cordialità con le maggiori Compagnie Italiane di Assicurazione, sono sboccate in questi giorni in un duplice accordo, relativo a due rami assicurativi fra i più importanti e fra i più attinenti alla pratica del turismo: la responsabilità civile autoveicoli e gli infortuni.

Legato com'è questo ramo assicurativo alla diffusione dell'automobilismo, il Touring è nelle condizioni più adatte per valutare l'importanza di un sempre maggior sviluppo di questa forma di previdenza. E il Sodalizio ha trovato nelle Società assicuratrici del ramo le più efficaci collaboratrici al proprio intento. Esse hanno deciso di accordare ai Soci del T.C.I. l'abbuono del 10% sui premi netti previsti dalla tariffa in vigore per automobili e motocicli ad uso privato, nonché altre facilitazioni che riassumiamo. Ogni Società è impegnata a concedere un ulteriore abbuono del 10% sul premio netto di polizza per ogni anno assicurativo che sia trascorso senza denunce di sinistri: una iniziativa, questa, che non ancora largamente diffusa in Italia ha già trovato in molti Paesi esteri vasta accoglienza a grande favore. La Società assicuratrice presterà inoltre gratuitamente ai Soci del Touring l'assicurazione di un rimorchietto portabagagli applicato all'autovettura indicata in polizza, mentre non applicherà sopra-premi per la circolazione a metano o a gassogeno. Saranno coperti, in deroga delle condizioni generali di polizza, i danni dei quali l'assicurato sia responsabile, causati a cose di terzi dall'incendio dell'autoveicolo designato nella polizza quando non si trovi in posteggio o rimessa. La Società assisterà a proprie spese l'assicurato nelle pratiche per lo svincolo dell'autoveicolo sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria nel deprecato caso di un sinistro, mentre si obbliga, anche dopo cessato il suo interesse al sinistro, ad assisterlo a proprie spese o a mezzo di legale, da essa designato, nel processo penale.

Queste le principali caratteristiche delle condizioni espressamente riservate agli assicurati, ai quali non si chiede che una sola cosa: di essere soci del Touring o di associarvisi all'atto della stipulazione della polizza; un ben modesto esborso che sarà sempre largamente coperto dagli sconti e dai vantaggi offerti dal nuovo tipo di polizza.

La "Polizza Touring", ora creata, intende, fra l'altro, celebrare in modo significativo il cinquantennio di rapporti collaborativi fra il Touring e l'Anonima Infortuni. Ecco, in breve, le caratteristiche di questa interessante polizza.

L'assicurazione varrà per i rischi extra professionali, intesi però in senso lato, cosicché ad esempio, l'assicurato che fosse vittima di un infortunio

nel recarsi al lavoro, sarà egualmente coperto dalla polizza. La polizza coprirà inoltre gli infortuni che avvengano in occasione della partecipazione a manifestazioni turistiche, escursionistiche, e, in parte, anche sportive, nonché quelli che l'assicurato potrà subire durante l'uso, anche per ragioni professionali, di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, esclusi gli aerei e i subacquei e compresa la guida di automobili in servizio privato e di biciclette a motore o motoleggere, di cilindrata non superiore ai 100 cmc. Con patto speciale, e con un lieve aumento di premio, l'assicurazione potrà essere estesa ai rischi professionali, come a quelli derivanti dalla guida di motociclette di cilindrata superiore ai 100 cmc. o di altri autoveicoli, dalla pratica di esercizi sportivi particolarmente pericolosi e dalla partecipazione a gare di calcio, equestri, ecc.

Caratteristica della "Polizza Touring" è naturalmente il fatto di essere riservata esclusivamente ai Soci del Sodalizio ai quali essa offre delle condizioni veramente di favore. Qualche cifra basta a dimostrarlo. Premesso che il capitale assicurato base è previsto in una quota di L. 50.000, in caso di morte, di L. 100.000 in caso di invalidità permanente e di una diaria di L. 50- giornaliere in caso di inabilità temporanea - con facoltà di stipulare l'assicurazione per più quote fino ad un massimo di dieci - mentre il contratto potrà essere annuale, quinquennale e decennale, ecco, ad esempio, l'importo del premio completo di tasse e accessori da pagare per una polizza che copra un capitale di 400.000 lire in caso di morte, di 800.000 lire in caso di invalidità permanente e di una diaria di L. 400- per inabilità temporanea: L. 2.490 per un contratto annuale, L. 2.155 per un contratto quinquennale, L. 1.930 per uno decennale, dalle quali cifre sono da detrarre gli importi dello sconto speciale nella misura del 10%, cosicchè esse si ridurranno rispettivamente a L. 2.215, 1.880 e 1.655. La quota di associazione al Touring sarà largamente coperta dall'economia realizzata. (Le Vie d'Italia, novembre 1946).

## B) ESTERO.

### AMERICA-

RECENTI PROBLEMI DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE AMERICANE- Le società di assicurazioni americane, specie quelle del ramo vita, si sono trovate negli ultimi anni di fronte a nuovi problemi che investono sia l'evoluzione del saggio d'interesse, sia tutta la politica dei fondi di capitale.

Sia negli Stati Uniti che nel Canada la ripercussione della diminuzione del saggio di interesse ha portato sensibili perdite per le società di assicurazioni ramo vita. Dal 1939 al 1945 in ambedue i paesi il saggio d'interesse delle rendite di tali società è diminuito di circa il mezzo per cento. Durante l'anno 1945 la rendita media delle società americane è scesa da 3,19 a 3,07%. Parallelamente con questa contrazione è avvenuta una trasformazione sostanziale nella composizione dei fondi di capitali delle società suddette. Ora sono soltanto poche quelle che non abbiano almeno il 50% delle loro attività in titoli di Stato.

I titoli di Stato americani però danno solo una rendita del 2 1/4 per cento. D'altronde anche l'interesse per i prestiti ipotecari ha subito una diminuzione.

La riduzione nella rendita dei capitali comporta naturalmente un aumento nel costo delle assicurazioni. Alle tariffe attuali vengono applicati i saggi del 2 e 2 e mezzo %. Le difficoltà di trovare investimenti sicuri e convenienti costringono le società a cercare nuove possibilità, e la principale speranza sta nell'eventuale accresciuto fabbisogno di capitali della economia privata. Specie nell'industria edilizia esse cercano investimenti: così, ad es., le società canadesi hanno l'intenzione di finanziare 6000 case di abitazione. (La Gazzetta Finanziaria, 8/12/46).



ARGENTINA-

SVILUPPO DELLE ASSICURAZIONI NEL PERIODO BELLICO - Le assicurazioni Argentine hanno subito durante gli anni di guerra un notevole sviluppo. Le entrate lorde dei premi sono salite dal 1940 al 1945 da 61,6 a 155,52 milioni di dollari, cioè del 65,5%. Le entrate nette dei premi hanno reso possibile un aumento di utili da 6,8 a 7,5%. Ad eccezione delle assicurazioni degli operai, tutti gli altri rami si sono chiusi con guadagni. L'utile più notevole è stato quello realizzato dalle assicurazioni dei trasporti con 3,4% seguite da quelle contro gli incendi con 16,5%.

Anche l'anno 1945 ha portato seco un ulteriore progresso. Con la sola eccezione delle assicurazioni sui trasporti, spiegabile con la cessazione delle ostilità. L'entrata totale dei premi è salita a 258,56 milioni di dollari. Di questi 11,64 milioni per le assicurazioni contro la grandine, 64,64 per le assicurazioni su lavoro, 63,56 per ramo incendi, 72,36 per ramo vita e 16,16 per ramo trasporti.

CECOSLOVACCHIA-

LA CENTRALIZZAZIONE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - Dopo lunghe discussioni relative alla riorganizzazione delle compagnie di assicurazioni, è stato deciso che queste saranno sottomesse a un Istituto nazionale centrale che ne controllerà l'attività. Questa misura costituisce dunque una netta vittoria per i circoli politici che reclamavano per queste compagnie un regime assai stretto di centralizzazione e di controllo governativo. (La Gazzetta Finanziaria, dicembre 1946).

DANIMARCA-

MODIFICHE ALLE CONDIZIONI ADOTTATE DALL'UFFICIO STATALE PER L'ASSICURAZIONE SULLA VITA - Il Parlamento danese ha approvato una legge che modifica le condizioni di polizza adottate dall'Ufficio Statale per l'Assicurazione sulla Vita, allo scopo di porre detto Ufficio sullo stesso piano di lavoro che svolgono le compagnie private. Il massimo capitale assicurabile con le polizze senza visita medica è stato elevato da 10.000 corone a 20.000 corone. Le assicurazioni di rendite non possono superare le 100.000 corone annue e quelle di pensioni le 30.000 annue. Per gli altri tipi di assicurazione il capitale assicurato non può mai superare un milione di corone. Per un periodo di due anni è stata data facoltà di riscuotere premi addizionali o ridurre le cifre degli utili agli assicurati allo scopo di fronteggiare le perdite per eventuali epidemie o circostanze impreviste. Sono state inoltre abolite tutte le restrizioni riguardanti i viaggi in Europa per via aerea; condizioni speciali possono essere adottate per i voli a carattere sportivo. (The Review, 5 luglio 1946).

FRANCIA-

IL COSTO DELLA NAZIONALIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - Si calcola che l'indennizzo complessivo da pagare per la nazionalizzazione delle principali compagnie d'assicurazione ascenderà a 8.000 milioni di franchi, pari a 16 milioni di lire sterline. Ciò richiederà un pagamento per interessi di almeno 240 milioni di franchi annui ed un pagamento per ammortamenti pari a 70.900.00 franchi annui. (The Review, 5 luglio 1946).

INGHILTERRA-

FAVOREVOLE SVILUPPO NEL CAMPO ASSICURATIVO - Malgrado le varie difficoltà che le società inglesi di assicurazioni ramo vita hanno dovuto incontrare anche nel 1945, quasi tutte le società hanno potuto registrare notevoli aumenti nella produzione. Pur non potendo ancora raggiungere il livello del 1938, che am-

montava a 160,39 milioni di sterline, l'anno 1945 si è chiuso con una produzione ammontante a 125,54 milioni, contro 112,87 del 1944, 108,36 del 1943, 105,83 del 1942, 98,53 del 1941, e 82,26 milioni di sterline del 1940; pure la produzione del 1939, 123,17 milioni di sterline, è stata superata.

Anche per le società di assicurazioni ramo incendi si notano segni favorevoli di ripresa. Gli incassi di premi delle 22 più importanti società inglesi risultano sensibilmente migliorati nel 1945 di fronte al 1944, rispettivamente 64,83 e 57,81 milioni di sterline. Il livello raggiunto nel 1945 è il più alto sinora registrato. L'utile ammonta a 4,79 milioni (4,10 per il 1944), ciò che corrisponde ad una rendita di 7,39% (7,09 per il 1944). (La Gazzetta Finanziaria, 8 dicembre 1946).

#### BILANCIO DELLE ASSICURAZIONI INGLESI DI GUERRA DEL TRAFFICO MARITTIMO-

I rendiconti pubblicati recentemente sull'assicurazione marittima inglese di guerra mostrano una situazione molto favorevole. Essi comprendono il periodo dal 1° aprile 1940 al 31 marzo 1945. Gli incassi per l'assicurazione propriamente detta furono di 569 milioni di lire sterline di cui 567,59 milioni rappresentano gli incassi netti dei premi. Le prestazioni di assicurazione furono in totale di 453,02 milioni di lire sterline, di cui 452,84 milioni di lire sterline rappresentano i danni propriamente detti. Il costo dei danni fu dunque di 79,8% (danni in rapporto ai premi). A queste cifre bisogna aggiungere 4,60 milioni di lire di spese (0,34% degli incassi totali); inoltre 4,60 milioni di lire sterline di rendita di capitali e un'eccezione di 7,22 milioni di lire sterline provenienti dal primo anno di guerra. L'eccezione totale fu dunque di 125,87 milioni di lire sterline. In conformità alle disposizioni legislative in vigore 90 milioni di lire sterline sono stati versati al Ministero delle Finanze.

L'ammontare dei danni non fu lo stesso ogni anno. Nel 1940-41 tali danni furono soltanto del 35,3%; nel 1941-42 dell'89,73%; nel 1942/43 dell'85,36%; nel 1943-44 persino del 106,32%; e finalmente nel 1944-45 del 97,28%. E' ancora da tener conto del fatto che, durante l'ultimo anno, la tariffa dei premi è stata sensibilmente abbassata, di modo che le entrate non rappresentavano più che un terzo di quelle dell'anno precedente. L'anno 1943-44 registrò un saldo passivo che è stato provocato unicamente dalla riassicurazione delle navi inglesi libere e requisite. La copertura del governo per questa riassicurazione all'inizio fu dell'80%. A tale cifra si è aggiunto a partire dal 1941, il 17,5% per navi di un valore per almeno 2 milioni di lire sterline.

#### STATI UNITI-

##### CAMBIAMENTI RIVOLUZIONARI NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DEL RAMO

##### VITA- La compagnia americana d'assicurazione sulla vita "Mutual

Benefit Life" ha introdotto due nuove condizioni di polizza che sono piuttosto rivoluzionarie. La prima stabilisce che in caso di morte dell'assicurato sia provveduto al rimborso della parte "non guadagnata" dell'ultimo premio. Per esempio, se la polizza è rinnovabile annualmente al 1° gennaio e la morte dell'assicurato sopraggiunga il 30 giugno, sarà provveduto al rimborso di metà dell'ultimo pagamento annuale all'atto della liquidazione della somma assicurata.

La seconda condizione stabilisce che alla fine del terzo anno d'assicurazione, o di qualsiasi altro anno successivo, l'assicurato possa trasformare la propria assicurazione in base ad una qualsiasi altra tavola usata dalla compagnia allorchè la polizza fu emessa, purchè i premi relativi alla polizza trasformata debbano essere pagati per almeno 10 anni dalla data in cui avvenne la trasformazione.

Il cambiamento della tavola sarà fatto sulla base delle differenze tra le riserve, e la polizza trasformata "sarà redatta come se fosse stata emessa alle condizioni richieste", a meno che non intervenga un cambiamento anche negli utili accantonati.

Qualora la trasformazione comportasse un aggravamento del rischio, la sua assicurabilità o meno dipenderà dalla soddisfazione di speciali requisiti.

Quest'ultima nuova condizione di polizza è rivoluzionaria in quanto permette delle modifiche che possono comportare una selezione a sfavore della compagnia. Tale condizione può essere applicata con efficacia retroattiva a tutte le polizze in vigore. (The Review, 5 luglio 1946).

**SVILUPPO DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA-** Secondo quanto riferisce "Il Sole" di Milano (10/12/1946) le nuove assicurazioni sulla vita sottoscritte negli Stati Uniti nel mese di ottobre 1946 sono ammontate a 1796 milioni di dollari, il che costituisce un aumento del 47% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per i primi dieci mesi del 1946, il totale delle nuove assicurazioni sulla vita si è aggirato sui 17.731 milioni di dollari, con un aumento del 54% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

#### SVIZZERA-

**L'ATTIVITA' DELLE IMPRESE SVIZZERE NEL 1944-** Nel N°6 - giugno 1946- di questo Bollettino demmo notizia dell'andamento delle assicurazioni private in Svizzera negli anni 1941-43, in base alle relazioni compilate dal "Bureau Fédéral des Assurances" per tali anni. Dall'analoga relazione per l'anno 1944 stralciamo ora, a complemento di quelle già date, le seguenti notizie:

"L'anno 1944 non ha visto la fine delle ostilità. Tuttavia, come dicono le cifre riportate appresso, dal punto di vista del volume degli affari esso va annoverato tra i migliori.

"L'anno ha portato anche le sue difficoltà che sono dello stesso carattere di quelle riscontrate nei precedenti esercizi di guerra: aggravamento di rischi in taluni rami, difficoltà di trasferimento di valuta per le numerose società che lavorano sul piano internazionale, difficoltà di comunicazioni con le sedi situate all'estero. Da alcuni anni, la diminuzione del tasso d'interesse sul mercato degli investimenti ha sconvolto le previsioni in questo ambito anche se fondate su osservazioni di lunga durata. La guerra, invece di attenuare il movimento per effetto della domanda di immensi capitali, non ha fatto che accelerarlo. Era molto diffusa l'opinione che il dopoguerra avrebbe con sé il ritorno ad una maggiore remunerazione dei capitali. Constatiamo che ciò non è avvenuto. In Svizzera, come all'estero, lo Stato, i comuni e le imprese private trovano denaro a condizioni che in altri tempi si sarebbero ritenute impossibili. Le società di assicurazioni hanno cercato di adattarsi a questo ripiegamento del tasso d'interesse appena fu accertato il suo carattere di continuità. Particolarmente le società di assicurazioni sulla vita hanno adattato a più riprese le loro tariffe e il calcolo delle riserve matematiche alle nuove condizioni.

Una malaugurata conseguenza del ripiegamento del tasso d'interesse è stata la diminuzione delle quote di utili assegnate agli assicurati. Vi sono alcuni che si domandano se, in questo periodo di caro-vita, non sarebbe possibile, per alleviare il bilancio familiare, concedere a nuovo dividendi più alti. Le riserve delle società sono state messe a contributo nella misura in cui era possibile. In realtà, i loro utili sono diminuiti in una proporzione tanto forte che non ci si può attendere di ritornare in poco tempo alle partecipazioni elevate di una volta: da sola, la diminuzione degli interessi incassati, in relazione alle condizioni del 1930, supera i 50 milioni di franchi all'anno. L'autorità di vigilanza è sempre stata del parere che conviene innanzi tutto assicurare, per quanto è possibile, il pagamento delle prestazioni garantite dai contratti. La parteci-

pazione agli utili esplica la funzione di regolatrice che permette di compensare gli scarti tra la realtà e le previsioni.

Nel 1944, le società di assicurazioni sottoposte alla sorveglianza della Confederazione hanno incassato, nelle loro operazioni dirette in Svizzera, 492.201.319 franchi di premi. E' questo l'ammontare più alto che si sia finora registrato; esso supera di circa 35 milioni di franchi l'incasso del 1943, che era già più alto di tutti i precedenti. L'aumento nel 1944 è del 7,6%.

Nell'assicurazione sulla vita, l'incasso premi è passato a 315.450.544 franchi, con un aumento di 20 milioni di franchi, in cifra tonda, o del 6,6% rispetto al 1943.

L'incremento relativo è stato un po' più forte nell'assicurazione contro i danni. I premi incassati furono 65.400.225 franchi, 5 milioni più che nel 1943, cioè l'8,1%. L'assicurazione responsabilità civile ha progredito di circa un milione e mezzo di franchi, raggiungendo 20.976.640 franchi di premi. I due terzi dell'aumento provengono dall'assicurazione responsabilità civile per veicoli automobili, che era considerevolmente diminuita fino al 1943 in seguito alle restrizioni sempre più severe che fu necessario apportare durante la guerra alla circolazione dei veicoli automobili. Da 27 milioni di franchi circa nel 1939, i premi erano infatti caduti a 19 milioni nel 1940, a 9 milioni nel 1941, a 7 milioni nel 1942, per raggiungere un minimo di 6,9 milioni nel 1943; nel 1944, essi sono 7,8 milioni di franchi.

Nell'assicurazione contro l'incendio, gli assicurati provano spesso il bisogno di adattare i loro contratti alle nuove circostanze. Da 23 milioni di franchi circa che erano negli anni che hanno preceduto la guerra, i premi sono passati a 26 milioni di franchi circa nel 1941, a 29 milioni nel 1942, a 31 milioni nel 1943 e a 33.267.888 franchi nel 1944.

L'assicurazione contro i rischi di trasporto si è considerevolmente sviluppata durante la guerra, il che è naturale. Per vivere, il nostro paese deve importare molte merci ed esportarne. Prima della guerra, i commercianti rinunciavano spesso ad assicurare i loro trasporti o lo facevano all'estero; oggi, il rischio è troppo grande per procedere così. L'ingorgo delle merci sulle navi o nei porti, la qualità talvolta mediocre delle navi disponibili e degli imballaggi accrescono di molto il rischio, anche il rischio ordinario che non comprende il rischio di guerra. Del resto il rialzo dei prezzi comporta un aumento parallelo delle perdite e dei premi. Nel 1944 l'incasso premi nell'assicurazione contro i rischi dei trasporti è ancora aumentato. Senza dubbio diminuirà ora gradualmente. Fu di 4,5 milioni di franchi nel 1936, di 6 milioni circa nel 1937, 9 milioni nel 1939, 18 milioni nel 1941, 25 milioni nel 1943 e 26.319.800 franchi nel 1944, il sestuplo del 1936. Questa proporzione non dà tuttavia un'idea esatta dell'estensione presa dall'assicurazione trasporti. I premi dell'assicurazione contro il rischio di guerra di trasporto che la Confederazione ha istituito al principio della guerra non sono compresi nelle cifre precedenti.

I premi dell'assicurazione contro la grandine, che superano appena i 4 milioni di franchi nel 1939, raddoppiano durante la guerra, perchè furono 8 e mezzo milioni nel 1943, conseguenza senza dubbio dell'estensione delle colture e del valore accresciuto dei prodotti del suolo. Nel 1944, i premi sono saliti a 11.372.224 franchi. Ma l'aumento è dovuto in buona parte al fatto che l'assicurazione - grandine cantonale del Vaud, che era finora una istituzione autonoma, è ora effettuata presso una società concessionaria. L'assicurazione del bestiame ha quasi triplicato i suoi premi durante la guerra. Da mezzo milione di franchi

che erano nel 1939, sono passati a 1.373.099 franchi nel 1944.

Alcuni rami secondari hanno raddoppiato il loro incasso premi nel corso degli ultimi 5-10 anni: l'assicurazione contro il furto con scasso, l'assicurazione contro i danni delle alluvioni, l'assicurazione delle macchine. La prima ha visto i suoi premi passare da 5 milioni di franchi nel 1943 a più di 6 milioni nel 1944, registrando così un aumento del 21%, in proporzione il più alto di tutti i rami, se si eccettua l'assicurazione contro la grandine effettuata quest'anno in circostanze particolari.

L'assicurazione contro le malattie, tanto importante dal punto di vista sociale, non aveva invogliato finora se non poche società concessionarie. Pare che l'interesse per questo ramo aumenti. Gli dedichiamo quest'anno un capitolo speciale che si troverà più avanti.

Per ciò che riguarda il movimento dei premi incassati negli altri rami, rinviamo il lettore al testo che segue e alla tab. D2.

L'incasso premi delle società sottoposte alla vigilanza della Confederazione in virtù della legge del 25 giugno 1935, le sole di cui ci occupiamo in questa relazione, dà solo un'idea incompleta dell'assicurazione in Svizzera. Le istituzioni di diritto pubblico, le casse di assicurazione sociale e quelle di cui il campo del lavoro è localmente delimitato incassano insieme come quasi uguali. Un prospetto che si troverà alla fine della nostra conclusione e che riporta in parte dati precisi, in parte serie valutazioni, ci previene a un ammontare di un miliardo di franchi per le somme destinate all'assicurazione in Svizzera durante l'esercizio; bisognerebbe ancora aggiungervi i premi dell'assicurazione contro i rischi di guerra in materia di trasporti istituita dalla Confederazione. Quel che precede riguarda l'assicurazione in Svizzera. Molte società svizzere di assicurazione sottoposte alla vigilanza della Confederazione lavorano anche all'estero, dove hanno incassato nelle loro operazioni dirette 330 milioni di franchi di premi in cifra tonda. Dobbiamo ricordare anche l'incasso delle società svizzere di riassicurazione, pari a 445 milioni di franchi, di cui circa i nove decimi, si ritiene, provengono dall'estero.

Se si vuol stabilire l'ammontare totale dei premi destinati alle assicurazioni o alle riassicurazioni presso le società svizzere sottoposte alla sorveglianza federale, occorre fare attenzione di eliminare i premi che sarebbero conteggiati due volte per effetto della riassicurazione. Tuttavia si giunge ugualmente ad un ammontare che supera un miliardo di franchi; metà circa proviene dalle operazioni svizzere e metà, da quelle all'estero.

Questo breve sguardo permette di misurare l'importanza dell'assicurazione privata per la nostra economia nazionale. Può darsi che ci si renda ancor meglio conto confrontando, come abbiamo già fatto qualche volta, l'ammontare dei premi incassati con le entrate d'esercizio di un'impresa che sotto molti aspetti ci colpisce direttamente; le ferrovie federali; nel 1944, queste entrate furono di 505 milioni di franchi, appena superiori all'incasso di 492 milioni di franchi delle società d'assicurazione nelle loro operazioni dirette in Svizzera.

L'entità dei premi incassati o delle somme che figurano a titolo di riserve nei bilanci delle compagnie potrebbe far credere che le società di assicurazione siano molto ricche. Non bisogna dimenticare che come contropartita esse hanno impegni molto forti verso i loro assicurati, che sono, in qualche modo, i veri proprietari di questi beni. Disgraziatamente, ogni diminuzione del potere d'acquisto della moneta ha conseguenze talvolta molto dure per l'assicurato.

In molti rami una parte dell'aumento dei premi è dovuta all'adeguamento dei capitali assicurati ai nuovi prezzi. Nell'assicurazione sulla vita, molti assicu-

rati, per mancanza di mezzi o per ragioni di età o di salute, non possono contrarre le assicurazioni complementari che sarebbero necessarie. Si è molto raccomandata l'assicurazione mista che unisce i vantaggi del risparmio a quelli dell'assicurazione propriamente detta. Si è avuto ragione, ma si è andati forse troppo lontano. Oggi bisogna domandarsi se non sarebbe nell'interesse delle società e della loro clientela di dare spesso un po' più per il rischio di morte e un po' meno al risparmio.

25

PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

A) - LIBRI

Jean Halpérin - ~~Les assurances en Suisse et dans le monde - Leur rôle dans l'é-~~  
~~volution économique et sociale~~ - Ed. de la Baconnière, Neuchâtel,  
1946, p.275.

La mancanza, che tuttora devesi lamentare, di opere d'insieme sulla storia delle assicurazioni ha indotto l'A. a questa trattazione che mira ad individuare il posto che il fatto assicurativo occupa nella storia generale e contemporaneamente le forze storiche che sul fatto assicurativo stesso hanno influito. Con tale metodo l'A. studia il ruolo delle assicurazioni nel quadro del capitalismo moderno, ricercando poi, sul particolare terreno dello sviluppo delle assicurazioni in Svizzera, quelle tendenze generali che aveva precedentemente rilevate. Questa seconda parte viene pertanto a costituire, in un certo senso, la riprova delle valutazioni contenute nella prima.

L'opera che è completata da una vasta bibliografia risulta così suddivisa:

Parte I - Il ruolo delle assicurazioni nello sviluppo del capitalismo moderno:  
1- Gli antecedenti; 2- Gli inizi; 3- La prima affermazione; 4- L'espansione;  
5- L'incremento del capitalismo industriale nel XIX sec. - Conclusione.

Parte II - Le assicurazioni nella storia economica e sociale in Svizzera: 1- Il quadro storico e il clima psicologico; 2- La nascita dell'assicurazione contro l'incendio prima dell'inizio del capitalismo industriale. La sociologia della assicurazione sulla vita; 3- Le assicurazioni e l'unificazione economica della Svizzera; 4- Le assicurazioni e il liberalismo economico in Svizzera; 5- Le assicurazioni, fattore di internazionalizzazione della vita economica Svizzera; 6- Le assicurazioni tra l'individuo e lo Stato nell'evoluzione costituzionale e sociale della Svizzera - Conclusione generale.

Luigi Galvani - Introduzione matematica allo studio del metodo statistico (2<sup>a</sup> edizione) Parte II del vol. I (Statistica metodologica) del "Trattato elementare di statistica" diretto da C. Gini - Milano, Giuffrè, 1945.

Rispetto alla ben nota precedente edizione, questa risulta arricchita, tra l'altro, del "metodo dei profili" e della trattazione degli ideogrammi, nonché di un nuovo paragrafo dedicato allo studio delle differenze causali e di quelle sistematiche nei risultati statistici, e alla discussione circa la natura e l'impiego dei cosiddetti "Tests of significance" - Più diffusa risulta anche la trattazione della interpolazione e della perequazione.

Aloys Burlet - Essai d'une nouvelle théorie de l'assurance sur la vie - Ed. Ruge & Co. - Lausanne - pp.244-allog.

Nel delineare la sua teoria dell'assicurazione sulla vita, l'A. pron

Corporate Heritage  
& Historical Archive

do le mosse dal problema della natura giuridica del contratto di assicurazione, ponendo in rilievo le analogie tra il contratto di gioco o di azzardo e l'assicurazione qual'è concepita dalla dottrina moderna, e verificando poi in quale misura il concetto d'indennizzo è legato a quello d'assicurazione. Nella seconda parte dell'opera sono esaminati i tratti caratteristici delle assicurazioni sulla vita nelle varie forme, nelle quali l'A. sostiene doversi vedere la combinazione di un'operazione assicurativa con quella della capitalizzazione. L'ultima parte è dedicata alle conclusioni sulla natura giuridica del contratto d'assicurazione. Configurato il danno dai punti di vista economico e giuridico, l'A. sostiene che la prestazione dell'assicuratore è effettivamente riparatrice del danno stesso.

L'opera è completata dall'esame di tre questioni controverse: limiti del diritto dell'assicurato sulla riserva; natura del diritto del beneficiario; condizioni alle quali l'assicurazione può essere assunta sulla testa d'un terzo.

Lucien Féraud - Assurances et probabilités - Leçon inaugurale - Ed. Rouge - Lausanne - 1945 - p.21.

La lezione è dedicata a riaffermare che la tecnica attuariale si fonda da una parte su delle osservazioni e dall'altra su di una teoria matematica e particolarmente su quella delle probabilità la quale interviene in modo essenziale nel fornire uno schema teorico che determina: i premi puri, l'organizzazione della contabilità tecnica pura; un sistema cui è necessario riferire i problemi che vengono posti dalla condotta dell'assicurazione.

Ettore Rigonalli - Le placement des capitaux de l'assurance privé - envisagé dans le cadre de la législation et de l'économie suisses - Ed. Rouge & C. - Lausanne.

E' l'opera di un tecnico o di un esperto in materia di investimenti. Dopo aver messo in rilievo il posto che l'assicurazione occupa nell'economia svizzera, l'A. passa ad esaminare le forme dell'investimento dei capitali ponendo una netta distinzione tra l'investimento delle compagnie vita e quello che riguarda le compagnie danni e accidenti. Analizzata la influenza che la legislazione ha avuto o può avere sulla politica degli investimenti, l'A. si dedica ad individuare le ragioni - legislative e economiche - per le quali gli attivi hanno potuto trasformarsi. L'opera termina con una valutazione dell'attività assicurativa sul mercato svizzero dei capitali e con un esame dei rapporti di concorrenza tra l'assicurazione e la banca.

## B) RIVISTE.

"SICURTA'" - Rivista mensile di tecnica giurisprudenza notiziario delle assicurazioni - Anno I - N° ottobre 1946.

Sommario:

Piero Galeffi: Quasi personale - Il congresso degli assicuratori americani per l'iniziativa privata - C. Arcidiacono: Il mercato assicurativo - Tullio Torriani: Propaganda assicurativa - Petrus: (Il ramo vita) Riassicurazione obbligatoria - A.G.V.: (Il ramo inco-

dio) Adeguare i valori = C. Pennacchioni: (Il ramo furti) Difficoltà attuali = Il problema della assicurazione crediti alla esportazione = I rapporti col pubblico = Voci ed Echi (Se l'Associazione Agenti deve sorvire - Il beneficio nelle assicurazioni vita - Promi ante e post guerra = La Società S.A.R.A. e l'Automobile Club - La pubblicità e le assicurazioni - Indennità e svalutazione) - Omnia (La Minerva autorizzata all'esercizio del ramo vita - Mutua assicurazione bestiame da macello - Società anonima Riassicurazione Alleanza di Vienna - La Terra eserciterà tutti i rami - Alleanza di Milano - Fondo di Solidarietà Nazionale - Reale Mutua - U.M.A.N.A. - Società Cattolica di Assicurazioni - Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Assicurazioni Generali - Per la ricostruzione: una polizza finanziario-assicurativa - Società Assicurazioni rischi automobilistici S.A.R.A.) = U. Benfante: Ogni giorno è capodanno = Da tutto il mondo (L'assicurazione nei trattati di pace = Argentina: Probabili riforme nella legislazione assicurativa = Belgio: Lo sviluppo del ramo incendio = Cile: Le assicurazioni non saranno nazionalizzate = Francia: Le assicurazioni o i 20 litri - Verso l'assicurazione obbligatoria delle automobili = Gran Bretagna: l'"Atlas" in guerra = Romania: Penetrazione sovietica nelle assicurazioni = Svezia: Aumento nella produzione vita - Aboliti nel ramo vita i premi addizionali per l'aviazione civile - Partecipazione di assicuratori ad una importante Fiera = Svizzera: Risultati riassicurativi nel 1945) = Un po' per colia.

"SICURTA'" - Anno I - N° novembre 1946.

Sommario:

p.e. - Le assicurazioni alla Costituente (Il pensiero del Centro Economico per la Ricostruzione) = Avv.C. Mariotti - La esperienza francese = Victor Dover - L'assicurazione marittima britannica attraverso a due guerre = Petrus - Il ramo vita - Servizio sanitario = Observator - Il ramo incendio - Concordati - Un consorzio dei rischi tarati nei rami elementari = Giovanni Passotti - Il ramo grandine - In tema di tariffa variabile Tariffa variabile o franchigia obbligatoria = Guido Moro - La Associazione Nazionale Agenti - Critiche serone o opinioni interessate = L'accordo sul diritto di contingenza = Voci ed Echi - I produttori e gli Agenti Generali dell'I.N.A. protestano - Ancora sulla S.A.R.A. = Omnia - Il Dr. Sulfi na ed il Dr. Frigessi riprendono i loro posti - Compagnio americano in Italia - Prossima fusione di tre direzioni italiane di compagnie francesi - La "Compagnia di Milano" assorbirebbe l'"Ausonia" - "La Terra" assorbe il portafoglio italiano della "Fiume" - La Mutua Italiana di Assicurazione Bestiame autorizzata ad operare nel ramo riassicurazioni - Un Commissario alla Mutua Marittima Viareggina - La società "Liguria" autorizzata nel ramo incendi - La Reale Mutua di assicurazioni e la clausola "beneficio orfani" - Istituto Nazionale delle Assicurazioni: Ratifica della nomina a Vice Direttore

Generale ~~don~~ Alberto Bagnoli - "Fiune": termine del regime commissariato - ~~Commissione in Borsa~~ dei titoli immobiliari assicurati - L'ing. Gar... della ~~Marina Assicurazioni~~ ~~Assicurazioni~~ Italiani - Cattolica ~~Assicurazione~~: Approvazione di nuove tariffe - "L'Avante": Forse ~~inizia~~ il lavoro nei rami elementari.

Decreto valutari o pagamento delle spese di assicurazione  
Il servizio assicurativo del Touring Club Italiano.

DA TUTTO IL MONDO: Austria - Ripresa degli affari d'assicurazione - Francia: Riaccomodazione delle merci importate dagli Stati Uniti - Perdite e furto di merci e bagagli - Cassa centrale della Riassicurazione - Convenzione franco-americana sulle importazioni dagli Stati Uniti - La nuova tariffa furto e rapina - Germania: Condanne di assicuratori - Gran Bretagna: Le precauzioni contro gli incendi a bordo del "Queen Elizabeth" - Spagna: La giornata dell'assicurazione - Stati Uniti: American Foreign Insurance Association - Andamento del lavoro nel ramo Infortuni - Una Compagnia americana in Olanda - Svizzera: Le assicurazioni nel 1944.

BILANCI - L'Anonima Infortuni.

PRINCIPIUM - Bulletin de la Fédération des Unions Professionnelles de Courtiers et Agents d'Assurances de Belgique - Octobre 1946, n. 10.

Sommario:

Application du Litt. C., Art. I, Div. A de la police R.A.C.B. - Cycle de conférences de la Chabra - L'inexactitude dans une déclaration d'accident automobile entraîne-t-elle la déchéance? - Jurisprudences Communiqué - Bibliographie.

PRINCIPIUM - Novembre 1946, n. 11.

Sommario:

Statut des Courtiers d'Assurances au Canada - Assurance Maritime: Le fardeau de la preuve - L'assurance Incendio (en France): Actualités, par J. Haubcurdin - Cycle de Conférences de la Chabra - Législation - Jurisprudence - Bibliographie - Nécrologie.

PRINCIPIUM - Dicembre 1946, n. 12.

Sommario:

La conférence de Zurich - L'assurance Allemande dans l'Allemagne actuelle - Conférences Chabra - Conseils aux assurés - Faits de Grève - Note sur les Assurances Maritimes - Assurance Company act 1946 - Nécrologie.



C) ARTICOLI

Nicola Gasperoni - Garanzia dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la cauzione ossettoriale (Nota ad una sentenza della Cassazione, in "Rivista del Diritto Commerciale", gennaio - febbraio 1946).

~~N.B. Tutte le pubblicazioni suindicate si trovano nella Biblioteca dell'Istituto.~~

PARTE V - BILANCI

"LE ASSICURAZIONI D'ITALIA"

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO 1945 - L'esercizio 1945 si è svolto quasi completamente in regime commissariale. Il Commissario Governativo Comm. Dr. Alfredo De Liguoro ha condotta la Società con passione, rettitudine e solerzia attraverso gravissime difficoltà dipendenti dal turbolento periodo in cui si svolgeva l'opera sua.

L'Amministrazione ordinaria, insediatasi nel novembre 1945, ha operato, nello scorcio di esercizio ancora a decorrere, di dare un vigoroso inizio alla sua opera di cui si lusinga potervi presentare i frutti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Il Bilancio dell'esercizio 1945, ventiduesimo della Società, porta già un sensibile miglioramento nella produzione di tutti i rami, come risulta dal seguente prospetto in confronto colle due annate precedenti.

RAFFRONTO PREMI ACCESSORI E TASSE INCASSATE  
esercizio 1943-44-45 (in migliaia)

R A M I	1943	1944	1945	Differenza 1944-1945
Incendi	43.132	62.161	91.452	+ 29.291
Furti e rischi diversi	7.361	11.883	29.956	+ 18.073
Infortunati	21.061	26.906	39.803	+ 12.897
Responsabilità civile	15.168	19.172	62.427	+ 43.255
Grandine	14.254	12.952	13.571	+ 619
Trasporti	38.871	23.083	65.579	+ 42.496
Aeronautica	3.040	577	165	- 392
	142.887	156.714	302.953	+146.239

Come si vede la produzione è circa raddoppiata. L'andamento industriale è stato più soddisfacente di quello del 1944. I rami hanno dato un beneficio complessivo di L.38.490.139 in confronto a 9.837.005 conseguiti nell'esercizio precedente.

La percentuale degli utili sui premi, netti da tasse, è salita dal 6,80% al 13,86%.

I redditi patrimoniali sono diminuiti da L.7.694.448 a L.5.775.930 principalmente per il mancato reddito di diversi titoli industriali o di quello del capitale azionario e riserve assorbite dalla perdita del Bilancio 1944.

L'utile lordo complessivo è stato quindi di L.44.266.069 di fronte a L.17.531.453 dell'esercizio precedente.



Ma purtroppo le spese generali sono aumentate in proporzione assai maggiore degli utili perchè da L.34.737.796 che erano nel 1944 sono salite a L.81.818.363 nel 1945 determinando una perdita di L.37.552.294 per il bilancio che vi presentiamo.

Questa perdita sommata a quella dell'esercizio precedente produce un passivo totale di L.54.758.637.

Ma queste risultanze formali dei conti chiusi al 31 dicembre 1944 e 1945 sono state, come ben sapete, per la vostra deliberazione del 4 luglio 1946, praticamente sanate.

Infatti colla deliberazione dell'annullamento del vecchio capitale e riserve avete coperto la perdita dell'esercizio 1944, colla deliberazione, completamente eseguita, della costituzione di un nuovo capitale di L.100 milioni e colla formazione del fondo di riserva speciale di L.50 milioni, mediante il soprapprezzo delle azioni, avete fornito alla Società i mezzi per riparare asubstantemente alla perdita dell'esercizio 1945.

Naturalmente le conseguenti operazioni contabili appariranno dal bilancio dell'esercizio in corso, ma fin d'ora la perdita predetta si può considerare praticamente sanata, come appare anche dall'opportuna annotazione nel bilancio che vi presentiamo.

L'aumento delle spese di amministrazione è quasi completamente dovuto ai miglioramenti concessi al personale il cui onere da L.29.145.495 del 1944 è salito a L.71.316.079 nel 1945.

In conseguenza del miglioramento degli stipendi base si è aumentato di L.13.523.905 il fondo indennità impiegati portandolo a L.27.990.909.

La nostra industria, per il suo carattere eminentemente internazionale, soffre della crisi conseguente alla guerra.

Infatti noi manchiamo ancora degli estratti conti industriali di molte nostre riassicuratrici estere, per cui abbiamo dovuto riportare le riserve dei precedenti esercizi le quali, unitamente al maggior volume di affari, ingrossano le cifre di bilancio delle Compagnie corrispondenti.

Lo sbilancio fra premi e spese, non sufficientemente riparato da semplificazioni amministrative che hanno permesso un parziale alleggerimento di personale, dipende in gran parte dalla insufficienza dei premi di assicurazione troppo lentamente adeguati all'attuale valore della lira, per cui, in certa misura, tendono a trasformare le assicurazioni a valore totale in assicurazioni a primo rischio senza correzione di premi.

Lo sforzo per raggiungere l'equilibrio fra premi e spese è il nostro assillo quotidiano, ma, per l'instabilità della situazione, dobbiamo riconoscere che il cammino verso la normalizzazione è ancora lungo ed arduo.

Le spese di produzione sono state, come di consueto, ammortizzate nell'esercizio ed i titoli di proprietà sono stati valutati con criteri prudenziali.

././.



Le nostre Agenzie, che sono quelle dell'INA, hanno subito un grave colpo dal processo della omologazione, la quale ha causato un forte rallento nella produzione.

Ormai questo processo è superato e le nostre Agenzie vanno riprendendo la loro regolare sistemazione.

Una conseguenza di tale periodo turbolento è l'importante ammontare delle quote di premio in corso di riscossione, ma, col riordinamento delle Agenzie, anche questo settore va riducendosi a proporzioni normali.

#### "PRAEVIDENTIA"

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO 1944 - Alla fine dell'esercizio 1944 sono state registrate 15.045 polizze perfezionate per un complessivo ammontare di capitali assicurati pari a L.800.416.025, contro 21.658 contratti dell'esercizio precedente per L.317.069.740 di somme garantite a scadenza. L'aumento dei capitali assicurati con la nuova produzione rispetto a quella dell'esercizio precedente è stato, dunque, del 152,44%. La flessione del 30,53% nel numero dei contratti è dovuta al minore numero di polizze a premio annuo, inferiore di oltre la metà a quello del 1943. Il capitale medio assicurato con le capitalizzazioni a premio unico si è elevato da L.26.076 a L.76.888 nel 1944.

Alla fine dell'esercizio considerato, l'ammontare globale del portafoglio capitalizzazioni ed assicurazioni vita risulta costituito da 117.370 contratti in vigore per un totale di capitali di L.1.773.981.015 contro 107.513 polizze esistenti alla fine del 1943 per L.1.086.550.940 di somme assicurate. L'aumento del portafoglio in vigore è, pertanto, pari al 9,17% sul numero dei contratti e al 63,27% sul relativo importo dei capitali assicurati.

Per quanto concerne il ramo malattie, per il quale è stato deciso di sospendere la raccolta di nuovi affari, il numero delle assicurazioni in vigore è sceso da 2.300 alla fine del 1943 a 2.248 alla fine del 1944.

In relazione all'andamento della consistenza del portafoglio, le riserve matematiche valutate con le norme consuete, si sono elevate nell'esercizio da L.395.828.964 a L.727.508.137 con un accrescimento di L.331.679.173 (al netto delle quote di spettanza dei riassicuratori e coassicuratori).

Come si rileva dal conto profitti e perdite, l'incasso premi presentata, nei confronti del 1943, il cospicuo aumento di L. 222.616.905 essendo passato da L.119.779.076 a L.342.395.981 (oscluse le quote dovute per cessioni). In tali cifre sono altresì comprese quelle pertinenti al ramo malattie, per il quale l'ammontare dei premi di competenza dell'esercizio presenta una diminuzione di L.219.603 rispetto al 1943.

Il reddito prodotto dagli impieghi patrimoniali supera di Lire 13.834.323 la cifra del 1943, essendo passato da L.19.581.725 a L.33.416.048.

Le somme liquidate agli assicurati per l'esecuzione degli impegni contrattuali ammontano a L.35.158.218 con un aumento, rispetto all'esercizio precedente, di L.19.333.690 (al netto delle cessioni).

In dipendenza del maggior volume della produzione le previsioni e spese di organizzazione sono salite a L.9.869.705, per cui in questo capitolo di spese si è registrato un maggior aggravio di L.5.152.618.

A causa degli adeguamenti delle retribuzioni del personale dell'aumento di ogni altra spesa ordinaria, le spese generali di amministrazione hanno subito una maggiorazione di L.1.965.798, essendo passato da L.2.776.114 a Lire 4.741.912.

La valutazione dei titoli è stata effettuata in base ai prezzi di Borsa al 31 dicembre 1944: ne è derivata una plus-valenza, per cui il fondo oscillazione valori è passato da L.238.405,93 a L.1.517.683,30.

In definitiva, il conto profitti e perdite contrappone a

un totale di entrate per	L. 804.721.219,43
un totale di uscite per	" 805.071.618,13

onde rimane un saldo passivo di

L. 350.398,70

che si propone di portare a nuovo.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO 1945 - Durante il 1945 sono state perfezionate 15.694 polizze per un importo globale di somme garantite a scadenza di L.1.357.027.287, mentre nel precedente esercizio si realizzarono 15.045 contratti per L.800.416.025 di capitali assicurati. L'incremento del volume della produzione si commisura al 4,31% sul numero delle polizze e al 69,54% sul corrispondente ammontare di capitali. Nelle capitalizzazioni a premio unico, che costituiscono la categoria comprendente la grande maggioranza degli affari raccolti, il capitale medio si è elevato da L.76.888 nel 1944 a L.108.142 nel 1945.

Contro 117.370 polizze esistenti alla fine del 1944 per Lire 1.773.981.015 di somme assicurate, alla fine dell'esercizio considerato si registra un ammontare globale del portafoglio capitalizzazione ed assicurazione vita di 128.980 contratti in vigore per un totale di capitali di L.3.032.300.640.

L'aumento del portafoglio in vigore è pertanto al 9,89% sul numero dei contratti e al 70,93% sul relativo importo dei capitali assicurati.

Per quanto concerne il ramo malattie, il numero delle assicurazioni in vigore è sceso da 2.248 alla fine del 1944 a 1.841 alla fine del 1945.

All'incremento del portafoglio fa riscontro l'accrescimento di L.607.639.366 nelle riserve matematiche che, valutate con le consuete norme prudenziali, si sono elevate nell'esercizio da L.727.508.137 a L.1.335.147.503 (al netto delle quote di spettanza dei riassicuratori e coassicuratori).

Come si rileva dal conto profitti e perdite, l'incasso premi presenta nei confronti del 1944 il cospicuo aumento di L.265.904.619 essendo passato da L.342.395.981 a L.608.300.600 (escluse le quote dovute per cessioni). In tali



i premi	L. 287.225.338,56
gli accessori di polizze e lo tasso a carico degli assicurati	" 96.236.552,03
i rimborsi dai riassicuratori	" 108.071.184,62
gli interessi e rendito	" 8.251.243,80
gli utili sui titoli realizzati	" 50.257.287,15
le sopravvenienze attive	" 383.021,36

## fra i capitali di uscita,

i danni pagati	L. 129.417.154,27
i danni pendenti in riserva	" 127.404.955,88
la riserva premi	" 149.782.276,27
le spese generali	" 154.543.866,40
le provvigioni	" 110.821.147,83
i premi di riassicurazione	" 121.426.203,56
l'assegnazione al Fondo indennità anzianità per il personale	" 4.000.000,--

## SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -

## Bilancio 1945

Attività	L. 279.603.854,95
Passività	" 279.518.702,49
Utile da ripartire	L. 55.152,46
Profitti e Rendito	L. 364.457.907,49
Spese e Perdite	" 364.402.755,03
Utile da ripartire	L. 55.152,46

## UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE -

## Bilancio 1944

## ATTIVITA'

Boni stabili e Mutui ipotecari	L. 36.566.101,29
Titoli di proprietà	" 151.650.510,31
Depositi in conto corrente presso Banche, Cassa o Buoni ordinari del Tesoro	" 52.323.051,11
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, . . / Fondo per l'indennità agli impiegati	" 9.865.065,66
Debitori diversi	" 621.017.923,27
Saldo passivo degli esercizi 1943 e 1944	" 6.964.816,52

Totale

L. 878.387.468,16

.//.

PASSIVITA'

Capitale versato	L. 9.000.000,00
Riserve patrimoniali	" 22.120.672,42
Fondo per l'indennità agli impiegati	" 11.357.376,75
Riserve tecniche	" 311.575.404,34
Creditori diversi	" 524.334.014,65

Totale L.878.387.468,16

Conto economico

Entrate	L.758.341.483,75
Uscite	" 764.817.596,97

Saldo passivo dell'esercizio 1944	L. 6.476.113,22
Saldo passivo dell'esercizio 1943	" 188.703,30

Saldo passivo totale L. 6.964.816,52

L'ITALICA -

Bilancio 1945

Capitale, riserve, passività e conti d'ordine	L. 28.014.578,74
Attività e conti d'ordine	" 27.587.198,78

Differenza L. 427.379,96

Spose e perdite	L. 43.498.246,26
Rendite e profitti	" 43.070.866,30

Differenza L. 427.379,96

